

sara vita

Società del Gruppo Sara

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Nota Informativa

(depositata presso la COVIP il 25/06/2015)

La presente Nota Informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:

- Scheda Sintetica
- Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Informazioni sull'andamento della gestione
- Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare.

La presente Nota Informativa è stata redatta da Sara Vita Spa secondo lo schema predisposto dalla COVIP ma non è soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima.

Sara Vita Spa si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Modello V394A edizione 06/15

pagina bianca



Indice

Scheda Sintetica

A. Presentazione di Libero Domani

- A.1. Elementi di identificazione
- A.2. Destinatari
- A.3. Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

B. Partecipazione alla forma pensionistica complementare

- B.1. Documentazione a disposizione dell'Aderente

C. Sedi e recapiti utili

D. Tavole di sintesi delle principali caratteristiche di Libero Domani

- D.1. Contribuzione
- D.2. Proposta di investimento
- D.3. Rendimenti storici
- D.4. Prestazione assicurativa accessoria
- D.5. Costi nella fase di accumulo
- D.6. Indicatore sintetico dei costi

Caratteristiche della forma pensionistica complementare

A. Informazioni generali

- A.1. Lo scopo
- A.2. La costruzione della prestazione complementare
- A.3. Il modello di *governance* - il Responsabile

B. La contribuzione

- B.1. Il TFR
- B.2. I contributi

C. L'Investimento e i rischi connessi

- C.1. Indicazioni generali
- C.2. La proposta di investimento: Gestione Separata ORIZZONTI 2007

D. La prestazione pensionistica

- D.1. Prestazione pensionistica
 - D.1.1. Cosa determina l'importo della prestazione
- D.2. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare
- D.3. Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale

E. Le prestazioni nella fase di accumulo

- E.1. Prestazione assicurativa accessoria
- E.2. Liquidazione a seguito di anticipazioni e riscatti
 - E.2.1. Anticipazioni
 - E.2.2. Riscatto della posizione maturata
- E.3. Prestazione in caso di decesso dell'Aderente
- E.4. Trasferimento della posizione individuale

F. I costi

- F.1. Costi nella fase di accumulo
- F.2. Indicatore sintetico dei costi
- F.3. Costi nella fase di erogazione della rendita

G. II regime fiscale

- G.1. I contributi
- G.2. I rendimenti
- G.3. La prestazione

H. Altre informazioni

- H.1. Adesione
- H.2. Valorizzazione dell'investimento
- H.3. Comunicazioni agli Aderenti
- H.4. Progetto esemplificativo
- H.5. Reclami

Informazioni sull'andamento della gestione

- A. La gestione delle risorse
- B. Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
- C. Total expenses ratio (TER): costi e spese effettivi

Glossario

Soggetti coinvolti nella attività della forma pensionistica complementare

- A. Il soggetto Istitutore di Libero Domani
- B. Il Responsabile di Libero Domani
- C. La revisione contabile
- D. La raccolta delle adesioni

Modulo di adesione (allegato alla presente Nota Informativa)

Privacy

Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

SCHEDA SINTETICA

(dati aggiornati al 31/12/2014)

La presente Scheda Sintetica costituisce parte integrante della Nota Informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di **Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione** rispetto ad altre forme pensionistiche complementari.

Tuttavia, per assumere la decisione relativa all'adesione, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire si prenda dunque visione dell'intera Nota Informativa, del Regolamento e delle Condizioni di Assicurazione.

A. Presentazione di Libero Domani

A.1. Elementi di identificazione

Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione, di seguito definito **Libero Domani**, è una forma pensionistica finalizzata all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ai sensi del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, di seguito definito "Decreto".

Libero Domani è stato istituito da Sara Vita spa, di seguito definita "Compagnia", Compagnia di assicurazione appartenente al Gruppo Sara e soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa.

Libero Domani è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092.

A.2. Destinatari

Libero Domani è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare su base individuale.

A.3. Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

Libero Domani è una forma pensionistica individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita, operante in regime di contribuzione definita: l'entità della prestazione è, infatti, determinata in funzione di contributi corrisposti e dei relativi rendimenti conseguiti.

Le risorse delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, istituiti dalla Compagnia, costituiscono patrimonio separato e autonomo all'interno della Compagnia stessa.

B. Partecipazione alla forma pensionistica complementare

L'adesione a **Libero Domani** è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal Decreto consente all'Aderente di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

B.1. Documentazione a disposizione dell'Aderente

La Nota Informativa, il Regolamento, le Condizioni di Assicurazione, il Documento sulle rendite e il Progetto esemplificativo standardizzato sono resi disponibili gratuitamente nell'apposita sezione del sito internet della Compagnia, www.sara.it, e presso i soggetti incaricati del collocamento.

Con le stesse modalità e presso gli stessi soggetti incaricati del collocamento sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e ogni altra informazione generale utile all'Aderente.

È possibile chiedere direttamente alla Compagnia la spedizione di tutti i documenti sopra indicati.

Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento della forma pensionistica individuale e il rapporto tra la Compagnia e l'Aderente sono contenute nel Regolamento, nelle Condizioni di Assicurazione e nel Documento sulle rendite, dei quali si raccomanda pertanto la lettura.

Nel caso di eventuali difficoltà interpretative, determinate ad esempio dall'utilizzo di terminologie differenti nei vari documenti, prevale sempre quanto riportato nel Regolamento.

SCHEDA SINTETICA

C. Sede e recapiti utili

Sara Vita Spa - Sede legale e Direzione generale in Via Po, 20 - 00198 Roma.

telefono: 06.8475.1; sito internet: www.sara.it

e-mail: saravita@sara.it, info@sara.it e saravita@sara.telecompost.it (PEC - posta elettronica certificata).

D. Tavole di sintesi delle principali caratteristiche di Libero Domani

D.1. Contribuzione

L'Aderente, al momento dell'adesione, decide liberamente sia l'importo dei contributi - premi ricorrenti - che intende corrispondere, che la periodicità di contribuzione (annuale, semestrale, trimestrale, o mensile).

L'importo dei contributi e la periodicità di corresponsione possono essere modificati nel corso della fase di accumulo.

L'Aderente può scegliere di indicizzare il premio ricorrente di una percentuale che varia dall'1% al 5% (valori interi). Di conseguenza, ad ogni data di ricorrenza annuale del contratto successiva alla decisione, il premio ricorrente viene automaticamente rivalutato - su base annua - della percentuale prescelta.

In ogni caso - sempre nel corso della fase di accumulo - è possibile corrispondere le altre tipologie di contributo previste da **Libero Domani**: premi integrativi, premi da trasferimento e premi da reintegro.

Ai sensi della vigente normativa il lavoratore dipendente può contribuire a **Libero Domani** destinando il flusso in maturazione del TFR - trattamento di fine rapporto: in questo caso il versamento avviene esclusivamente tramite il datore di lavoro.

Il lavoratore dipendente che prima del 29 aprile 1993 era già iscritto a forme di previdenza obbligatoria può, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR a una quota dello stesso (si veda il paragrafo B.1. della sezione **Caratteristiche della forma pensionistica complementare**).

In ogni caso il lavoratore dipendente ha sempre la possibilità di scegliere di destinare a **Libero Domani** il solo TFR, senza versamento di alcun ulteriore contributo.

Il datore di lavoro - nel caso in cui il lavoratore dipendente abbia aderito a **Libero Domani** - può contribuire con il versamento di contributi datoriali.

D.2. Proposta di investimento

I contributi che l'Aderente decide di investire saranno impiegati nella Gestione Separata **ORIZZONTI 2007**.

Di seguito si illustrano le caratteristiche di massima della Gestione Separata.

denominazione	ORIZZONTI 2007
Tipologia	Gestione Separata
descrizione	<p>Finalità: la politica di gestione adottata risponde alle esigenze di un soggetto avverso al rischio, che privilegia investimenti volti a favorire la stabilità del capitale e il consolidamento dei risultati. Sebbene consigliata per il medio-lungo periodo, così come di seguito riportato, la finalità della Gestione Separata si adatta bene anche ad un soggetto che ha l'esigenza di proteggere e consolidare annualmente il patrimonio nel breve periodo.</p> <p>Orizzonte temporale consigliato: medio - lungo periodo (pari o superiore a 10 anni).</p> <p>Grado di rischio: basso.</p>
Garanzia	<p>Sì: viene riconosciuta una misura annua di rivalutazione minima garantita pari a 1 punto percentuale nei casi di liquidazione della posizione individuale maturata relativi ai seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none">● accesso alla prestazione pensionistica● morte dell'Aderente. <p>Diversamente, nei casi di liquidazione della posizione individuale maturata relativamente al verificarsi degli altri eventi previsti dal Piano, non viene riconosciuta alcuna garanzia ma vengono restituiti i contributi netti versati.</p>

SCHEDA SINTETICA

D.3. Rendimenti storici

La Gestione Separata ORIZZONTI 2007 è stata istituita il 5 dicembre 2007.

Nella tabella si riportano le seguenti informazioni:

- i rendimenti annui conseguiti dalla Gestione Separata, ed effettivamente riconosciuti agli Aderenti - al netto, dunque, del rendimento trattenuto dalla Compagnia - nel corso degli ultimi 5 anni solari
- il rendimento medio annuo composto conseguito dalla Gestione Separata nel corso degli ultimi 5 anni solari.

rendimenti passati (%)					rendimento medio annuo composto
2010	2011	2012	2013	2014	
+2,82%	+2,69%	+2,66%	+3,09%	+2,52%	+2,76%

ciascun rendimento sopra rappresentato viene riconosciuto il 31 dicembre dell'anno t e il corrispondente periodo di osservazione va dal 1° ottobre dell'anno t-1 al 30 settembre dell'anno t.

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

D.4. Prestazione assicurativa accessoria

Libero Domani prevede, come prestazione assicurativa accessoria, una Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti, di seguito Assicurazione Temporanea.

Di seguito si illustrano le principali caratteristiche dell'Assicurazione Temporanea:

tipologia	Adesione	caratteristiche
Assicurazione Temporanea caso morte	facoltativa	<p>l'Aderente può scegliere di abbinare a Libero Domani una Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti. La scelta è possibile soltanto in fase di adesione a Libero Domani.</p>
		<p>In caso di decesso dell'Aderente prima della scadenza dell'Assicurazione Temporanea viene liquidato ai Beneficiari un importo pari al capitale caso morte indicato in polizza, ad integrazione di quanto liquidato come posizione individuale maturata in caso di decesso dell'Aderente.</p>
		<p>La durata dell'Assicurazione Temporanea varia da un minimo di 2 anni ad un massimo pari alla differenza tra l'età - fissata a 67 anni - in cui l'Aderente raggiunge i requisiti di accesso alla prestazione stabilita dal regime obbligatorio e la sua età al momento della sottoscrizione. In ogni caso la durata massima non può mai essere superiore a 30 anni.</p>
		<p>Il capitale caso morte - compreso tra Euro 20.000 e Euro 200.000 - è funzione del premio annuo costante scelto dall'Aderente, della durata prescelta e dell'età assicurativa dell'Aderente stesso alla data di sottoscrizione.</p>
		<p>L'Assicurazione Temporanea prevede i seguenti costi, da applicare al premio annuo costante:</p> <ul style="list-style-type: none">● cifra fissa: euro 30● caricamento %: 15%.

SCHEDA SINTETICA

D.5. Costi nella fase di accumulo

tipologia di costo	importo e caratteristiche
spesa di adesione	non prevista
spese sostenute durante la fase di accumulo:	
● direttamente a carico dell'Aderente	in valore percentuale del versamento: 3% da applicare a ciascun contributo versato e prelevata in occasione di ogni versamento. Non viene applicato alcun costo alla posizione trasferita da altra forma pensionistica complementare.
● indirettamente a carico dell'Aderente ⁽¹⁾	in valore percentuale del patrimonio e definita rendimento trattenuto: pari alla differenza (se positiva) tra il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata e il rendimento attribuito, quest'ultimo pari al minor valore tra l'80% del tasso medio di rendimento e il tasso medio di rendimento diminuito di 1,35 punti percentuali. Il rendimento trattenuto viene prelevato annualmente in occasione della rivalutazione (al 31/12 di ciascun anno). ⁽¹⁾ oltre al rendimento trattenuto indicato, sul patrimonio della Gestione Separata gravano unicamente le seguenti altre spese: imposte e tasse, spese legali e giudiziarie, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del Responsabile.
spese da sostenere per l'esercizio delle prerogative individuali:	
● riscatto	non prevista
● anticipazioni	non prevista
● trasferimento ad altra forma pensionistica complementare	in cifra fissa: pari a euro 50; tale spesa viene prelevata dalla posizione individuale al momento dell'operazione.
spese e premi da sostenere per la prestazione assicurativa accessoria:	
● cifra fissa: euro 30 applicati al premio dell'Assicurazione Temporanea (annuo costante o rata di premio)	
● caricamento %: 15% al premio dell'Assicurazione Temporanea (annuo costante o rata di premio)	
● interesse di frazionamento: 2% nel caso di scelta di frazionamento semestrale, 3% nel caso di scelta di frazionamento trimestrale e 5% nel caso di scelta di frazionamento mensile.	
Il premio annuo costante viene determinato in base al capitale caso morte scelto dall'Aderente, alla durata prescelta e all'età assicurativa dell'Aderente stesso al momento della sottoscrizione.	

Per maggiori informazioni si veda la sezione **CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE**.

SCHEDA SINTETICA

D.6. Indicatore sintetico dei costi

L'indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo in percentuale della posizione individuale maturata, calcolato facendo riferimento ad un Aderente tipo con le caratteristiche e le scelte di seguito indicate:

- età dell'Aderente al momento dell'adesione: 30 anni
- contributo annuo che l'Aderente ha scelto di versare: euro 2.500
- ipotesi di un tasso di rendimento medio annuo ottenuto del 4%
(si veda la sezione Caratteristiche della forma pensionistica complementare).

L'indicatore illustra dunque - facendo riferimento alle ipotesi sopra indicate - di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi complessivi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analoga operazione ipoteticamente non gravata da costi.

Per costi complessivi si intendono: le spesa sostenute durante la fase di accumulo - direttamente e indirettamente - e, per quanto riguarda le spese da sostenere per l'esercizio delle prerogative individuali, si considera la sola spesa per trasferimento: tale spesa non è tuttavia inclusa nel calcolo dell'indicatore relativo al 35° anno di partecipazione, ipotizzato come anno di pensionamento.

Gestione Separata ORIZZONTI 2007	anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
	4,06%	2,50%	1,93%	1,50%

Attenzione: per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

A. INFORMAZIONI GENERALI

A.1. Lo scopo

Dotarsi di un piano di previdenza complementare offre oggi l'opportunità di incrementare il livello della propria futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l'età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano.

Cominciando prima possibile a costruirsi una **pensione complementare** si potrà integrare la propria pensione di base e mantenere così un tenore di vita analogo a quello goduto nell'età lavorativa.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendo a chi si iscrive ad una forma pensionistica complementare di godere di particolari **agevolazioni fiscali** sul risparmio ad essa destinato (vedi paragrafo **G. Il Regime Fiscale**).

Libero Domani ha lo scopo di consentire all'Aderente di percepire una **pensione complementare** (rendita) che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio.

A tal fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi e alla gestione delle risorse, nell'esclusivo interesse dell'Aderente.

A.2. La costruzione della prestazione complementare

Libero Domani prevede:

- una **fase di accumulo**: periodo che intercorre tra il momento in cui l'Aderente effettua il primo versamento e quello in cui, raggiunti i requisiti di accesso alla prestazione stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, decide di beneficiare della prestazione pensionistica complementare
- una successiva **fase di erogazione della prestazione**, relativa al periodo in cui la prestazione viene erogata.

Infatti, dal momento del primo versamento l'Aderente inizia a costituirsi la propria **posizione individuale**, che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti spettanti, risultato della gestione di ORIZZONTI 2007 e rappresenta la somma accumulata tempo per tempo dall'Aderente.

La posizione individuale costituisce la base per il calcolo della prestazione pensionistica complementare, che viene erogata nella fase di erogazione, dunque per tutto il resto della vita dell'Aderente.

La posizione individuale è, inoltre, la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui l'Aderente ha diritto, anche prima dell'accesso alla prestazione (si veda il paragrafo **E. Liquidazione della posizione individuale maturata nel corso della fase di accumulo**).

ATTENZIONE: le modalità di costituzione della posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento.

A.3. Il modello di *governance* - il Responsabile

La Compagnia amministra gli attivi della Gestione Separata ORIZZONTI 2007 - costituita espressamente per rispettare gli impegni di natura previdenziale e strutturata come patrimonio separato e autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia - si è dotata di procedure organizzative che garantiscono la separatezza contabile delle operazioni relative agli attivi della Gestione Separata.

Infatti, essendo il patrimonio di **Libero Domani** destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche degli Aderenti, non è possibile destinarlo ad altro scopo.

La struttura organizzativa di **Libero Domani** prevede la presenza di un Responsabile, che è una figura appositamente preposta a verificare che la gestione del Piano Individuale Pensionistico sia svolta nell'interesse esclusivo degli Aderenti.

Il Responsabile è dotato di requisiti professionali qualificati ed è tenuto a operare in condizioni di indipendenza rispetto alla Compagnia.

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

ATTENZIONE: i requisiti e le competenze del Responsabile sono contenute nell'apposito allegato al Regolamento. Per informazioni sull'attuale Responsabile si consulti la sezione "Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare".

B. LA CONTRIBUZIONE

Il finanziamento di **Libero Domani** avviene mediante il versamento di contributi.

Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, in aggiunta o in alternativa a tali contributi può versare il **TFR - trattamento di fine rapporto**.

Se prima del 29 aprile 1993 l'Aderente risultava già iscritto a una forma di previdenza obbligatoria e non intende versare a **Libero Domani** l'intero flusso annuo di TFR, egli può decidere di contribuire con una minor quota, almeno pari:

- a quella eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il suo rapporto di lavoro
- o, in mancanza
- al 50% del flusso di TFR, con possibilità di incrementarla successivamente.

Al finanziamento di **Libero Domani** possono contribuire anche i datori di lavoro che assumono specificamente tale impegno nei confronti dei propri dipendenti.

N.B.: le caratteristiche della contribuzione sono indicate nella Scheda Sintetica, al paragrafo D.1. Contribuzione.

B.1. TFR

Per i lavoratori dipendenti il TFR - trattamento di fine rapporto - viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso.

L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda.

Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita ai sensi di legge: pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali.

Ad esempio, se in un anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarà: $2\% \times 75\% + 1,5\% = 3\%$.

Se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la propria posizione individuale, il flusso futuro di TFR non viene accantonato ma viene versato direttamente a **Libero Domani**.

La rivalutazione del TFR versato a **Libero Domani**, pertanto, non è più pari alla misura fissata dalla legge, ma dipende dal rendimento degli investimenti.

Si ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile e l'Aderente non può pertanto cambiare idea.

In ogni caso è importante sapere che, anche nel caso di conferimento alla previdenza complementare, non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (si veda il paragrafo **E.2. Liquidazione a seguito di anticipazioni e riscatti**).

B.2. I contributi

Libero Domani permette all'Aderente di scegliere liberamente sia la misura del contributo che la periodicità con la quale effettuare i versamenti.

Nell'esercitare tale scelta è però importante che l'Aderente abbia ben chiaro che l'entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione.

L'Aderente deve quindi fissare il contributo in considerazione del reddito che desidera assicurarsi al pensionamento e controllare nel tempo l'andamento del proprio Piano, per apportare, se ne valuta la necessità, modifiche al livello di contribuzione prescelta.

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Nell'adottare questa decisione, l'Aderente può trovare utile esaminare il **Progetto esemplificativo**, uno strumento pensato apposta per avere un'idea di come il proprio Piano potrebbe svilupparsi nel tempo (si veda il paragrafo **H.4 Progetto esemplificativo**).

ATTENZIONE: gli strumenti che la Compagnia utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad essa disponibili.

La Compagnia non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. È quindi importante che l'Aderente verifichi periodicamente che i contributi che risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla propria posizione individuale e segnali con tempestività alla Compagnia eventuali errori od omissioni riscontrati.

A tal fine l'Aderente può far riferimento agli strumenti che trova indicati nel paragrafo H.3 "Comunicazione agli Aderenti".

Se l'Aderente è un lavoratore dipendente deve verificare nel contratto - o accordo collettivo o regolamento aziendale - che regola il proprio rapporto di lavoro, se ed eventualmente a quali condizioni l'adesione le dia diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.

Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Parte III del Regolamento.

C. L'INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI

C.1 Indicazioni generali

I contributi versati, al netto della spesa direttamente a carico dell'Aderente sostenuta al momento del versamento, sono investiti in **strumenti finanziari** (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari), sulla base della politica di investimento definita dalla Compagnia per la Gestione Separata, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

L'investimento dei contributi è soggetto a **rischi finanziari**.

Il termine "rischio" esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, titoli di Stato a breve termine) vuol dire che il suo rendimento tende ad essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.

Fermo restando che la Compagnia consolida le rivalutazioni annuali accreditate al contratto e garantisce - sia in caso di accesso alla prestazione pensionistica che di morte - una misura annua di rivalutazione minima garantita pari a 1 punto percentuale, l'Aderente deve essere consapevole che il rischio connesso all'investimento dei contributi, alto o basso che sia, è totalmente a proprio carico: ciò significa che il valore del proprio investimento può salire o scendere e che, pertanto, **l'ammontare della pensione complementare non è predefinito**.

La presenza della garanzia di risultato prevista per la Gestione Separata limita il rischio di investimento; di conseguenza, il rendimento risente dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa.

C.2 La proposta di investimento: Gestione Separata ORIZZONTI 2007

a) politica di investimento e rischi specifici

Libero Domani è un prodotto che prevede la sola componente di Ramo I (le assicurazioni sulla durata della vita umana) ed è collegato alla Gestione Separata ORIZZONTI 2007.

Le caratteristiche della Gestione Separata sono le seguenti:

- **finalità della gestione:** la politica di gestione adottata risponde alle esigenze di un soggetto avverso al rischio, che privilegia investimenti volti a favorire la stabilità del capitale e il consolidamento dei risultati. Sebbene consigliata per il medio-lungo periodo così come di seguito riportato, la finalità della Gestione Separata si adatta bene anche ad un soggetto che ha l'esigenza di proteggere e consolidare annualmente il patrimonio nel breve periodo.

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

- **garanzia:** nei casi di accesso alla prestazione pensionistica e di morte dell'Aderente viene riconosciuta una misura annua di rivalutazione minima garantita pari a 1 punto percentuale; negli altri casi è garantita la restituzione dei contributi netti versati.
N.B. Il livello del tasso di interesse garantito può variare nel tempo unicamente in conseguenza di modifiche del livello massimo consentito dalla normativa di riferimento. In tal caso, la modifica trova applicazione soltanto ai contributi versati successivamente all'intervenuta variazione.
Nel caso si verifichi, la Compagnia ne dà comunicazione all'Aderente, consentendo di trasferire la posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare.
- **orizzonte temporale:** medio-lungo periodo (pari o superiore a 10 anni).
- **grado di rischio:** basso.
- **politica di investimento:**
 - **politica di gestione:** le politiche gestionali sono strettamente connesse alle regole contabili utilizzate per la determinazione del rendimento. In particolare, in base a tali regole, le attività presenti in portafoglio vengono contabilizzate al valore di carico, definito anche "costo storico" e, quando vendute o giunte a scadenza, al valore di realizzo o rimborso. Il rendimento non viene pertanto calcolato in base al valore di mercato delle attività, come generalmente avviene per altri strumenti di investimento, ma segue le regole proprie delle gestioni assicurative di questo tipo (Ramo I) ed è pertanto determinato dalla somma di cedole, dividendi ed effettivi realizzi di plus e minusvalenze in rapporto alla giacenza media delle attività
 - **strumenti finanziari:** la Gestione Separata ORIZZONTI 2007 investe prevalentemente in titoli Sovranazionali, emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative e titoli obbligazionari di emittenti appartenenti all'Unione Europea e all'area OCSE e, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati e in quote di OICR
 - **categorie di emittenti e settori industriali:** emittenti pubblici e privati appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti. Il patrimonio gestito potrà essere investito in tutti i settori industriali, tali investimenti vengono effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera
 - **aree geografiche di investimento:** investimenti prevalentemente rivolti a strumenti finanziari di emittenti appartenenti all'Unione Europea e all'area OCSE
 - **rischio di cambio:** tendenzialmente coperto.
- **benchmark:** solo in termini di comparazione si considera il tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato (Rendistato).

Per informazioni di maggior dettaglio sulla politica gestionale posta in essere dalla Compagnia e per il Glossario dei termini tecnici, si rimanda alla Sezione "Informazioni sull'andamento della gestione".

b) parametro oggettivo di riferimento - benchmark

In termini generali la Compagnia individua un benchmark per verificare i risultati di gestione: il benchmark è infatti un parametro oggettivo, elaborato da soggetti terzi indipendenti, che sintetizza l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio e permette in tal modo anche di confrontare le gestioni.

Date le regole proprie che segue la Gestione Speciale, quali ad esempio la determinazione dei rendimenti basata sulla valutazione delle attività al "costo storico" e la garanzia di risultato, illustrate al precedente punto, risulta impossibile utilizzare con piena coerenza lo strumento del benchmark.

Di conseguenza la Compagnia fa riferimento al tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato ai soli fini comparativi e non per una verifica effettiva dei risultati di gestione.

D. LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA

D.1 Prestazione pensionistica

La prestazione pensionistica può essere erogata all'Aderente dal momento in cui questo matura i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che lo stesso abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno 5 anni.

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

L'Aderente può percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuol dire, necessariamente, andare in pensione: è comunque l'Aderente a decidere se iniziare a percepire la prestazione o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel proprio regime di base, fino a quando lo riterrà opportuno.

Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che l'Aderente tenga anche convenientemente conto della propria aspettativa di vita.

In casi particolari è inoltre consentito all'Aderente di anticipare l'accesso alla prestazione rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale l'Aderente stesso appartiene.

I requisiti di accesso alla prestazione sono indicati nella Parte III del Regolamento.

D.1.1. Cosa determina l'importo della prestazione

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che l'Aderente può attendersi da **Libero Domani** è importante che lo stesso abbia presente fin d'ora che l'importo della propria prestazione sarà tanto più alto quanto:

- più alti sono i versamenti effettuati
- maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti)
- più lungo è il periodo di tempo tra il momento dell'adesione e quello del pensionamento (al pensionamento avrà infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti)
- più bassi sono i costi di partecipazione
- più elevati sono i rendimenti della gestione.

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati dalle decisioni dell'Aderente: ad esempio, da quanto si impegna a versare, dall'attenzione che pone nel confrontare i costi che sostiene con quelli delle altre forme cui potrebbe aderire, dal numero di anni di partecipazione al Piano nella fase di accumulo.

Inoltre bisogna considerare che, per la parte che l'Aderente percepirà in forma di pensione, è importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà l'età dell'Aderente, più elevato sarà l'importo della pensione.

D.2. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita dell'Aderente, viene erogata una **pensione complementare** ("rendita"), cioè viene pagata periodicamente una somma calcolata in base alla posizione individuale che l'Aderente ha accumulato (per la parte per la quale l'Aderente non richiede la prestazione in capitale) e alla sua età a quel momento.

La **trasformazione del capitale in rendita** avviene applicando alla posizione individuale i "coefficienti di conversione" allegati al Documento sulle rendite. Tali coefficienti tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età.

In sintesi, quanto maggiore è la posizione individuale accumulata e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore è l'importo della propria pensione.

Per l'erogazione della prestazione, **Libero Domani** consente di scegliere tra:

- una rendita vitalizia immediata rivalutabile (corrisposta finché l'Aderente è in vita)
- una rendita certa e poi vitalizia (pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia)
- una rendita vitalizia reversibile rivalutabile (in caso di decesso la rendita viene corrisposta, in misura totale o parziale, alla persona che l'Aderente stesso avrà designato).

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Si ricorda che in mancanza di diversa opzione la prestazione viene erogata sotto forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile.

La Tabella che segue riporta le principali caratteristiche della prestazione in rendita vitalizia immediata rivalutabile.

componente demografica	tavola demografica: A62 distinta per anno di nascita dell'Aderente
componente finanziaria	tasso tecnico: 1%
rivalutazione	la misura annua di rivalutazione riconosciuta al contratto è funzione del tasso medio di rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e del tasso tecnico e non può mai risultare negativa

La Compagnia può modificare le condizioni sopra riportate nel corso del rapporto, prima che abbia inizio l'erogazione della rendita.

Tuttavia l'Aderente deve tenere conto che:

- la modifica dei coefficienti di conversione, determinata dall'intervento sulla componente demografica, ha effetto sia sui contributi già corrisposti che su quelli successivi
- la modifica dei coefficienti di conversione, determinata dall'intervento sulla componente finanziaria, ha effetto solo sui contributi versati successivamente alla data di applicazione della modifica.

La Compagnia informa preventivamente l'Aderente e per iscritto, descrivendogli le conseguenze economiche della modifica sulla prestazione e inviandogli i nuovi coefficienti di conversione.

In ogni caso, le modifiche delle basi demografiche potranno avvenire solo al verificarsi di condizioni determinate, previste dalla normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazione e comunque non hanno effetto nei confronti dell'Aderente nei tre anni antecedenti al pensionamento.

N.B. Si ricorda che al momento del pensionamento, se l'Aderente lo ritiene conveniente, può trasferirsi ad altra forma pensionistica complementare al fine di percepire la rendita alle condizioni dalla stessa offerte.

Per maggiori informazioni sulle tavole demografiche adottate, sulle caratteristiche e sulle modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita, l'Aderente può consultare il Documento sulle rendite.

D.3. Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale

Al momento del pensionamento è possibile percepire un capitale fino ad un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Tuttavia, per effetto di tale scelta, l'Aderente godrà della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l'importo della pensione complementare che sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che sarebbe spettato se non si fosse esercitata tale opzione.

Si rinvia alla parte III del Regolamento per le condizioni e i limiti di esercizio di tale facoltà per la liquidazione della prestazione in forma di capitale.

E. Le prestazioni nella fase di accumulo

E.1. Prestazione assicurativa accessoria

Libero Domani dà facoltà all'Aderente di attivare, come prestazione assicurativa accessoria, una Assicurazione Temporanea.

L'adesione a tale Assicurazione Temporanea è **facoltativa**.

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

L'Aderente può decidere di attivare l'Assicurazione Temporanea soltanto nella fase di adesione a **Libero Domani**.

In caso di decesso dell'Aderente prima della scadenza dell'Assicurazione Temporanea - che non può essere successiva alla data in cui l'Aderente raggiunge i requisiti di accesso alla prestazione stabilita dal regime obbligatorio - tale Assicurazione garantisce, ai Beneficiari designati, il riconoscimento del capitale caso morte determinato in base alle scelte dell'Aderente in termini di premio annuo costante, durata ed età dello stesso alla data di sottoscrizione dell'Assicurazione.

Tale prestazione è corrisposta ad integrazione di quanto liquidato come prestazione di cui al successivo punto E.3 ed è garantita dal versamento di premi annui costanti da corrispondere, per tutta la durata dell'Assicurazione.

Il capitale caso morte è funzione:

- del premio annuo costante scelto dall'Aderente al momento della adesione a **Libero Domani**
- della durata prescelta dall'Aderente
- dell'età assicurativa dell'Aderente alla data di sottoscrizione dell'Assicurazione.

Relativamente al premio annuo costante:

- in fase di adesione:
 - deve essere versato contestualmente al premio ricorrente della prestazione pensionistica, seguendone la cadenza stabilita, annuale, semestrale, trimestrale o mensile
 - deve avere un importo non superiore al premio ricorrente della prestazione pensionistica
- alle successive ricorrenze:
 - può essere corrisposto unitamente o separatamente al premio ricorrente della prestazione pensionistica
 - nel caso sia corrisposto unitamente deve seguire la cadenza, stabilita in fase di adesione, del premio ricorrente della prestazione pensionistica.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche, i termini e le modalità di applicazione della Assicurazione Temporanea, si rimanda all'Allegato delle Condizioni di Assicurazione.

E.2. Liquidazione a seguito di anticipazioni e riscatti

Dal momento in cui si aderisce, è importante fare in modo che la costruzione della propria pensione complementare giunga effettivamente a compimento.

La **fase di accumulo** si conclude quindi, di norma, al momento del pensionamento, quando inizia la **fase di erogazione** (cioè il pagamento della pensione).

In generale, l'Aderente non può chiedere la restituzione della propria posizione, neanche in parte, tranne nei casi di seguito illustrati.

E.2.1. Anticipazioni

Prima del pensionamento l'Aderente può fare affidamento sulle somme accantonate in **Libero Domani** richiedendo una anticipazione della propria posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la propria vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre personali esigenze.

Deve però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la propria posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essere erogate successivamente.

In qualsiasi momento l'Aderente può reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al fondo.

Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni.

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari.

L'Aderente potrà verificare la disciplina nell'apposito Documento sul regime fiscale.

E.2.2. Riscatto della posizione maturata

In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla vita lavorativa dell'Aderente, l'Aderente stesso può riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Se, trovandosi l'Aderente nella situazione che consente il riscatto totale della posizione, lo stesso che intenda effettuare tale scelta deve tener conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra l'Aderente e **Libero Domani**.

In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento l'Aderente non avrà diritto nei confronti di **Libero Domani**.

In caso di riscatto parziale della posizione, a seguito del pagamento della corrispondente somma, il capitale maturato sulla posizione individuale diminuisce e, conseguentemente diminuiranno le prestazioni che potranno essere erogate successivamente.

Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento. Alcune forme di riscatto sono sottoposte a trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. L'Aderente potrà verificare la disciplina nell'apposito Documento sul regime fiscale.

E.3. Prestazione in caso di decesso dell'Aderente

In caso di decesso dell'Aderente prima del pensionamento, la posizione individuale accantonata in **Libero Domani** viene versata agli eredi dell'Aderente ovvero alle persone che l'Aderente ha indicato.

In mancanza, la prestazione maturata viene devoluta a finalità sociali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per il caso di decesso dopo il pensionamento, **Libero Domani** offre la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione ai familiari, sottoscrivendo al momento della scelta delle modalità di erogazione della rendita, quella definita come reversibile.

E.4. Trasferimento della posizione individuale

L'Aderente può trasferire liberamente la propria posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare, alla sola condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dall'adesione.

Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di modifiche particolarmente significative del Regolamento di **Libero Domani**.

È importante sapere che il trasferimento consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l'operazione non è soggetta a tassazione.

Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento.

Le modifiche del Regolamento che danno diritto al trasferimento prima di 2 anni dall'adesione sono indicate nella Parte VI del Regolamento stesso.

F. I COSTI

F.1. Costi nella fase di accumulo

La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare tra le altre l'attività di amministrazione e l'attività di gestione del patrimonio.

Alcuni di questi costi vengono imputati direttamente all'Aderente (ad esempio, mediante trattenute dai versamenti dell'Aderente stesso), altri sono invece prelevati indirettamente dal patrimonio investito. La

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

presenza di tali costi diminuisce il risultato dell'investimento dell'Aderente, riducendo i rendimenti o, eventualmente le perdite.

In entrambi i casi, quindi, **i costi influiscono sulla crescita della posizione individuale dell'Aderente.**

Al fine di assumere la scelta in modo più consapevole, può essere utile all'Aderente confrontare i costi di **Libero Domani** con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.

Tutti i costi sono indicati nella Tabella "Costi nella fase di accumulo" della Scheda Sintetica.

F.2. Indicatore sintetico dei costi

Al fine di facilitare l'Aderente nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un **indicatore sintetico dei costi**.

In particolare l'indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un Aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di euro 2.500 e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da **Libero Domani** (si veda Tabella **Costi nella fase di accumulo** della Scheda Sintetica).

Dal calcolo sono esclusi le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori.

Sono escluse inoltre le spese da sostenere per l'eventuale sottoscrizione della prestazione assicurativa accessoria.

Per quanto riguarda i costi relativi all'esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo del trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell'indicatore relativo al 35-esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

L'indicatore sintetico dei costi consente di avere, in modo semplice e immediato, un'idea del "peso" che i costi praticati da **Libero Domani** hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, indica di quanto il rendimento dell'investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che si avrebbe se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo.

Bisogna ricordare però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, l'indicatore ha una valenza meramente orientativa.

I risultati delle stime sono riportati nella Tabella **Indicatore sintetico dei costi** della Scheda Sintetica.

Nel valutarne le implicazioni l'Aderente deve tenere conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Si consideri ad esempio che un valore dell'indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell'1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.

F.3. Costi nella fase di erogazione della rendita

Nella fase di erogazione della rendita vitalizia immediata la Compagnia trattiene un importo per le spese sostenute per il servizio di erogazione pari a euro 5 per ogni rata.

Tale importo è applicato ad ogni rata di rendita e trattenuta dalla stessa, indipendentemente dalla periodicità di erogazione.

Durante la fase di erogazione della rendita sul tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene applicato un rendimento trattenuto pari al 10%, con un minimo pari a 1 punto percentuale, del rendimento conseguito dalla Gestione Separata.

I costi relativi all'erogazione delle altre tipologie di rendita previste sono indicati nel Documento sulle rendite.

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

G. IL REGIME FISCALE

Per agevolare la costruzione del piano pensionistico e consentire all'Aderente di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a **Libero Domani** godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

Di seguito si illustrano sinteticamente le norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa.

G.1. I contributi

I contributi versati dall'Aderente, sono deducibili dal reddito complessivo fino al valore di euro 5.164,57.

Nel calcolo del limite non deve essere considerato l'eventuale afflusso di TFR conferito mentre se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro. Se l'Aderente è iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione deve tener conto del totale delle somme versate.

Ai lavoratori di prima occupazione successivi al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, saranno riservati ulteriori benefici fiscali.

I contributi versati dall'Aderente, sono deducibili dal reddito complessivo fino al valore di euro 5.164,57.

I premi annui costanti riferiti all'Assicurazione Temporanea - essendo la prestazione riconosciuta come accessoria a quella previdenziale - seguono il medesimo regime fiscale previsto per i contributi.

Nel calcolo del limite non deve essere considerato l'eventuale afflusso di TFR conferito mentre se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro. Se l'Aderente è iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione deve tener conto del totale delle somme versate.

Ai lavoratori di prima occupazione successivi al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, saranno riservati ulteriori benefici fiscali.

G.2. I rendimenti

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con un'aliquota di imposta sostitutiva del 20%.

La base imponibile a cui applicare l'imposta sostitutiva viene ridotta nel caso in cui tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli di debito pubblico ed equiparati.

Di conseguenza l'Aderente beneficia indirettamente della minore tassazione di tali titoli con un effetto sostanzialmente analogo a quello che si produrrebbe in caso di investimento diretto in essi.

La quota di titoli di debito pubblico ed equiparati presenti negli attivi a copertura delle riserve matematiche viene determinato ogni anno dalla Compagnia.

I rendimenti indicati nei documenti di **Libero Domani** sono al lordo di questo onere.

G.3. La prestazione

La prestazione erogata da **Libero Domani** gode di una tassazione agevolata.

In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un'aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione a **Libero Domani**.

Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.

Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni si consulti il Documento sul regime fiscale.

La prestazione assicurativa accessoria da riconoscere ai Beneficiari designati in caso di decesso

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

dell'Aderente nel corso della fase di accumulo non costituisce reddito imponibile e pertanto è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, dell'Art.6 comma 2 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni).

H. ALTRE INFORMAZIONI

H.1. Adesione

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il **Modulo di adesione**.

Il contratto è concluso quando la Compagnia rilascia all'Aderente il documento di polizza, ovvero quando l'Aderente corrisponde integralmente il premio di perfezionamento.

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, l'Aderente ha la possibilità di recedere dal rapporto dandone comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Compagnia.

In caso di recesso il rapporto tra l'Aderente e la Compagnia si estingue e la Compagnia stessa rimborsa, entro i successivi trenta giorni, quanto versato.

H.2. Valorizzazione dell'investimento

La Compagnia dichiara il rendimento annuo da attribuire al contratto entro il 31 dicembre di ogni anno, tale valore è ottenuto sottraendo al rendimento medio annuo lordo della Gestione Separata il rendimento trattenuto.

Per rendimento della Gestione Separata si intende il risultato relativo ai 12 mesi chiusi il 30 settembre dello stesso anno. Nel corso della durata contrattuale la misura annua di rivalutazione è pari al rendimento attribuito; al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica e in caso di morte dell'Aderente viene comunque garantito un rendimento annuo minimo dell'1%.

Al 31 dicembre di ogni anno, la posizione individuale di ciascun Aderente è incrementata mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituita a tale epoca.

H.3. Comunicazioni agli Aderenti

Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Aderente riceve una comunicazione contenente un aggiornamento su **Libero Domani** e sulla propria posizione individuale.

É estremamente importante leggere con particolare attenzione questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e comunque conoscere l'evoluzione del proprio piano previdenziale.

Questo documento è presente nell'Area riservata Clienti, nella sezione previdenziale del sito www.sara.it, accessibile dall'Aderente mediante *password* personale.

La Compagnia si impegna a informare l'Aderente circa ogni modifica di Libero Domani che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle scelte di partecipazione dell'Aderente: tali informazioni sono messe a disposizione sempre nella sezione di cui sopra.

Infine, al fine di illustrare la strategia finanziaria di **Libero Domani**, la Compagnia rende disponibile il Documento sulla politica di investimento agli Aderenti che lo richiedano per iscritto - a mezzo di posta elettronica o posta ordinaria - a:

Sara Vita Spa

Via Po 20, 00198 Roma

indirizzi e-mail: saravita@sara.it, info@sara.it e saravita@sara.telecompost.it (PEC - posta elettronica certificata).

H.4. Progetto esemplificativo

Il **Progetto Esemplificativo** è uno strumento che fornisce all'Aderente indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che l'Aderente potrebbe ottenere al momento del pensionamento.

Si tratta di una mera proiezione, basata su **ipotesi e dati stimati**; pertanto gli importi effettivamente spettanti all'Aderente potranno essere diversi da quelli indicati.

Il Progetto è però utile per avere un'idea immediata del piano pensionistico che l'Aderente sta realizzando e

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione.

Il primo Progetto Esemplificativo elaborato sulla base delle informazioni specifiche relative all'Aderente e secondo le informazioni fornite dalla COVIP è inviato all'Aderente stesso unitamente alla prima comunicazione periodica annuale successiva all'adesione.

Tale Progetto è quindi aggiornato con periodicità annuale e trasmesso con l'invio di ciascuna comunicazione periodica. L'Aderente può costruire il proprio Progetto Esemplificativo personalizzato accedendo al sito web (sezione **Preventivo previdenziale**) e seguendo le apposite istruzioni.

Invitiamo quindi l'Aderente a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per l'assunzione di scelte più appropriate rispetto agli obiettivi da realizzare aderendo a **Libero Domani**.

H.5. Reclami

Eventuali reclami relativi alla partecipazione a **Libero Domani** devono essere inoltrati per iscritto:

- a mezzo posta: **Sara Vita Spa** - Gestione Reclami - Via Po 20, 00198 Roma
- a mezzo fax: **Sara Vita Spa** - Gestione Reclami - fax 06.8475259/251 (tel. 06.847530.1)
- via e-mail: gest.reclami@sara-vita.it.

Per reclamo si intende una comunicazione scritta con la quale sono rappresentate alla Compagnia presunte irregolarità, criticità, anomalie circa il funzionamento della forma pensionistica complementare; non si considerano reclami le comunicazioni non scritte (ad es. lamentele telefoniche) o aventi un oggetto diverso da quello indicato (ad es. mere richieste di informazioni).

La Compagnia deve fornire una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni può inviare alla COVIP - quale organo preposto ad esaminare i reclami - una comunicazione per iscritto (esposto):

- a mezzo posta: COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma
- a mezzo fax: 06.69506.306 indirizzato a: **COVIP** - Commissione di vigilanza sui fondi pensione
- trasmesso da una casella di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.covip.it.

L'esposto deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- denominazione e numero di iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione
- nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico di colui che espone il reclamo
- indicazione della Compagnia o dell'Intermediario causa del reclamo
- chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni che hanno comportato il reclamo
- copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia e il relativo eventuale riscontro
- ogni documentazione ritenuta utile.

Sul sito della COVIP - www.covip.it - è possibile reperire il fac-simile della lettera di esposto.

In assenza di tali informazioni, l'esposto non può essere preso in considerazione.

Il soggetto che invia l'esposto deve inoltre:

- fare presente di essersi già rivolto alla Compagnia e che sono decorsi 45 giorni dalla richiesta senza che sia pervenuta alcuna risposta ovvero di aver ricevuto una risposta non soddisfacente (e, in tale ultimo caso, rappresentare chiaramente le ragioni dell'insoddisfazione)
- allegare copia del reclamo già trasmesso alla Compagnia e dell'eventuale risposta ricevuta.

Per rendere più agevole e rapida la trattazione, è utile allegare inoltre copia dei principali documenti comprovanti i fatti descritti.

Gli esposti trasmessi da uno stesso soggetto e relativi a una stessa situazione sono trattati soltanto per la prima comunicazione, salvo che le successive comunicazioni contengano nuove informazioni.

La COVIP non prende in considerazione gli esposti anonimi.

Per presentare un esposto per conto di un altro soggetto è necessario essere a ciò delegati dal soggetto interessato, in tal caso, chi effettua l'invio deve indicare chiaramente qual è il soggetto per conto del quale l'esposto è presentato e l'esposto deve contenere almeno la firma del soggetto che ha dato l'incarico o recare in allegato una copia dell'incarico conferito.

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Se l'invio viene fatto da uno studio legale, un'associazione di tutela dei consumatori o un patronato, questi sono tenuti a indicare nell'esposto le proprie valutazioni, cioè gli elementi in base ai quali reputano che la situazione lamentata sia fondata.

L'esposto deve inoltre contenere l'indirizzo del soggetto per conto del quale è presentato.

La COVIP può infatti ritenere opportuno indirizzare eventuali comunicazioni di riscontro anche a quest'ultimo.

Anche sul sito della Compagnia sono riportate le informazioni utili per la presentazione di un reclamo.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

(dati aggiornati al 31 dicembre 2014)

A. La gestione delle risorse

Data di avvio dell'operatività della Gestione Separata	05/12/2007
Patrimonio netto al 31/12/2014	Euro 19.733.604,71

Le risorse sono interamente gestite da Sara Vita spa.

La Gestione Separata è denominata **Orizzonti 2007**.

La valuta di denominazione è l'Euro.

La gestione mira ad ottimizzare il rendimento degli investimenti nell'ottica di offrire all'Aderente una garanzia di rendimento minimo alla scadenza della fase di accumulo e per il caso di premorienza dell'Aderente.

Il periodo di osservazione è annuale e abbraccia i dodici mesi che vanno dal 1° ottobre al 30 settembre.

Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni.

La Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Sovranazionali, emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative e titoli obbligazionari di emittenti appartenenti all'Unione Europea e all'area OCSE per un valore non inferiore al 50% del portafoglio e, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili e in liquidità e strumenti monetari. L'investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall'area Euro per un valore non superiore al 20% del portafoglio. Gli investimenti obbligazionari sono diretti principalmente verso titoli che, all'atto dell'acquisto, presentino elevato rating (*investment grade*). L'eventuale successivo *downgrade* sarà oggetto di una specifica analisi finalizzata a stabilire se le mutate condizioni di credito del titolo in oggetto siano sostenibili in termini di solvibilità dell'emittente e continuino ad essere compatibili con il profilo di rischio del portafoglio.

La Compagnia non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato a scopo non speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tra gli investimenti della Gestione Separata non figurano attualmente strumenti o altri attivi emessi o gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo.

Qualora al fine di migliorare il risultato della Gestione Separata, si ritenesse di inserire tra gli attivi anche i suddetti strumenti, il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%.

La gestione finanziaria prevede la scelta di investimenti che permetta l'ottenimento di un rendimento della Gestione Separata tale da far crescere il capitale compatibilmente con il mantenimento della garanzia di rendimento minimo.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Le tabelle che seguono forniscono le informazioni relative alla fine del 2014.

Tav. 1 - Investimento per tipologia di strumento finanziario

Categoria di attività	Titoli di Stato	65,24%
	Obbligazioni ordinarie	7,61%
	Titoli azionari quotati in euro	0,00%
	Quote di OICR	4,14%
	Liquidità e depositi a termine	23,01%

Tav. 2 - Investimento per area geografica

Titoli di debito	72,85%	Quote di OICR	4,14%	Titoli di capitale	0,00%
Italia	70,98%	Italia	0,00%	Italia	0,00%
Altri Paesi dell'Area Euro	1,87%	Altri Paesi dell'Area Euro	0,71%	Altri Paesi dell'Area Euro	0,00%
Altri Paesi dell'Area Europea	0,00%	Altri Paesi dell'Area Europea	0,00%	Altri Paesi dell'Area Europea	0,00%
Area Globale	0,00%	Area Globale	3,43%	Area Globale	0,00%

Tav. 3 - Altre informazioni rilevanti

Liquidità e Depositi a Termine (in % del patrimonio)	23,01%
<i>Duration</i> media (componente obbligazionaria)	6,02 anni
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	0,00%
Tasso di rotazione (<i>turnover</i>) del portafoglio (*)	4,68%

(*) indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio della Gestione Separata: dato dal rapporto percentuale fra il valore minimo della somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari ed il patrimonio netto medio.
Come indicato da COVIP, a titolo di esempio avremo che un livello di *turnover* pari a 10% indica che il 10% del portafoglio è stato sostituito con nuovi investimenti nel corso dell'anno; un livello pari a 100% indica che l'intero portafoglio è stato sostituito, durante l'anno, con nuovi investimenti e dunque che tutto il patrimonio è stato oggetto di disinvestimento e reinvestimento.

B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO


La Gestione Separata Orizzonti 2007, collegata al presente Contratto, è stata istituita il 5 dicembre 2007.

Al fine di permettere all'Aderente una migliore valutazione in merito alla sua scelta di investimento si riporta di seguito il grafico a barre che illustra il rendimento annuo:

- della Gestione Separata, effettivamente riconosciuto agli Aderenti - al netto, dunque, del rendimento trattenuto dalla Compagnia - per gli anni dal 2009 al 2014
- del Tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato degli ultimi 10 anni.
Tale valore, solo in termini di comparazione, si definisce in seguito, Benchmark.

INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Tav. 4 - Rendimenti annui



AVVERTENZA: Il rendimento della Gestione Separata è riferito al periodo di osservazione 1° ottobre - 30 settembre, mentre il rendimento del benchmark, così come da circolare ISVAP n.35/2010, è relativo all'anno solare.

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

Avendo a disposizione 5 anni solari di rendimenti della Gestione Separata effettivamente retrocessi agli Aderenti è stato possibile integrare, nelle seguenti tabelle, tali informazioni con:

- la tabella di confronto tra il rendimento medio annuo composto della Gestione Separata con quello del Benchmark, su base annua, nel corso degli ultimi 3 e 5 anni, riportando per quest'ultimo anche il dato a 10 anni
- la tabella di confronto tra la misura della volatilità effettiva del rendimento della Gestione Separata con quella del Benchmark, nel corso degli ultimi 3 e 5 anni, riportando per quest'ultimo anche il dato a 10 anni.

Tav. 5 - Rendimento medio annuo composto

Periodo	Gestione Separata Orizzonti 2007	Tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato
3 anni (2012 - 2014)	+2,76%	+3,35%
5 anni (2010 - 2014)	+2,76%	+3,66%
10 anni (2005 - 2014)	n.d.	+3,76%

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

Tav. 6 - Volatilità storica

Periodo	Gestione Separata Orizzonti 2007	Tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato
3 anni (2012 - 2014)	0,71%	1,06%
5 anni (2010 - 2014)	0,63%	1,16%
10 anni (2005 - 2014)	n.d.	0,90%

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

In generale, nell'esaminare i dati sui rendimenti è importante evidenziare che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'Aderente
- il rendimento della Gestione Separata risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso - che invece non sono contabilizzati nell'andamento del Benchmark
- il Benchmark è riportato al lordo degli oneri fiscali vigenti.

N.B. I rendimenti sono determinati sulla base del criterio del costo storico. A parità dell'andamento dei corsi dei titoli tali rendimenti sono più stabili rispetto a quelli calcolati con il criterio del valore di mercato, ma il valore della parte della posizione individuale investita nella Gestione Separata non è, tempo per tempo, in generale allineato a quello intrinseco dei corrispondenti titoli valutati al valore di mercato.

Si consideri tuttavia che, a parità di gestione, i rendimenti calcolati con i due criteri e riferiti a un lungo arco temporale tendono a convergere.

C. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale delle riserve matematiche di pertinenza nell'anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della Gestione Separata, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Il Totale generale include inoltre gli oneri direttamente a carico degli Aderenti.

La distribuzione di **Libero Domani** è iniziata il 15 ottobre 2013, di conseguenza nella tabella che segue sono rappresentati i dati TER relativi alla Gestione Separata riferiti all'anno 2013 per il solo periodo compreso tra la data di avvio e il 31 dicembre 2013. L'anno solare del 2014 è interamente considerato.

Tav. 7 - TER

Total Expenses Ratio (TER)	2013	2014
Oneri di gestione finanziaria:		
● per il rendimento non retrocesso agli Aderenti (rendimento trattenuto)	1,35%	1,35%
altri oneri gravanti sul patrimonio (riserve matematiche)	0,06%	0,09%
Totale parziale	1,41%	1,44%
Oneri direttamente a carico degli Aderenti	2,91%	2,49%
Totale generale	4,32%	3,93%

N.B. Il TER esprime un dato medio della Gestione Separata e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo Aderente.

GLOSSARIO

Benchmark

Parametro oggettivo di mercato, comparabile - in termini di composizione e di rischio - agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.

Per la Gestione Separata ORIZZONTI 2007 il Benchmark viene indicato solo in termini di comparazione.

Duration

Indice sintetico che riunisce in un unico valore la durata di un titolo obbligazionario e la ripartizione dei relativi pagamenti. Indica, infatti, la scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Per sua natura la *duration* è anche una misura approssimativa della volatilità di un titolo: una *duration* più elevata esprime una volatilità maggiore del prezzo in relazione inversa all'andamento dei tassi di interesse.

Mercati regolamentati

Per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla Consob nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Oltre a questi sono da considerarsi mercati regolamentati anche quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni pubblicata sul sito internet www.assogestioni.it.

OICR

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo investe e delle modalità di accesso o di uscita, si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi, ecc.

OCSE

Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, cui aderiscono i Paesi industrializzati ed i principali Paesi in via di sviluppo; per un elenco aggiornato degli Stati aderenti all'Organizzazione è possibile consultare il sito www.oecd.org.

Obbligazione Corporate

Titolo di debito emesso da una società privata come mezzo di finanziamento e raccolta di capitale sul mercato.

Rating

Indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria; l'indicatore esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti.

Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il *rating* sono Moody's e Standard & Poor's. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il *rating* più elevato (Aaa, AAA, rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il *rating* più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di *rating* affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto *investment grade*) è pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's).

SDD (addebito diretto SEPA)

Autorizzazione concessa alla Compagnia dall'Aderente per addebitare i contributi sul proprio conto corrente.

Turnover (tasso di rotazione del portafoglio)

Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi, dato dal rapporto percentuale fra il valore minimo della somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari ed il patrimonio netto medio.

Volatilità

Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

(dati aggiornati al 6 giugno 2015)

A. IL SOGGETTO ISTITUTORE DI LIBERO DOMANI

Libero Domani è stato istituito da Sara Vita Spa, Compagnia autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con DMICA n. 16724 del 20/06/86.

Sara Vita Spa risulta iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00063 e fa parte del Gruppo Sara - iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001.

Esercita l'attività assicurativa nei rami I, II, III, IV, V di cui all'art.2, comma 1 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209.

È soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia.

La composizione societaria di Sara Assicurazioni Spa è la seguente:

soggetti	% sul capitale sociale
Automobile Club d'Italia	54,22%
Società Reale Mutua di Assicurazioni	31,43%
Generali Italia Spa	7%
Assicurazioni Generali Spa	7%

Il capitale sottoscritto e versato di Sara Vita Spa è pari ad 26.000.000 euro.

La durata di Sara Vita Spa è stabilita fino al 31/12/2050.

Sara Vita Spa - Sede legale e Direzione generale in Via Po, 20 - 00198 Roma.

I riferimenti sono: tel. 06.8475.1 - sito internet: www.sara.it ed e-mail: saravita@sara.it, info@sara.it e saravita@sara.telecompost.it (PEC - posta elettronica certificata).

Il Consiglio di Amministrazione di Sara Vita, in carica per il triennio 2013 - 2015, è così costituito:

nominativo	luogo e data di nascita	carica in Sara Vita Spa
GELPI Avv. Enrico	Como 3/11/1954	Presidente
ALESSI Avv. Rosario	Caltanissetta 23/6/1932	Vice presidente
COCCONCELLI Dr. Alessandro	Parma 2/9/1946	Amministratore
DE SANCTIS Avv. Innocenzo	Aquila 27/7/1939	Amministratore
FILIPPI FILIPPI Dr. Aurelio	Lecce 23/5/1945	Amministratore
FUSAI Rag. Carla	Montepulciano (SI) 20/8/1953	Amministratore
LUCIANO Prof.ssa Elisa	Torino, 10/03/1963	Amministratore
ROSA D.ssa Alessandra	Cosenza 30/7/1961	Amministratore
SANTOLIVUO Dr. Alessandro	Venosa (PZ) 18/1/1963	Amministratore

SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Il collegio sindacale, in carica per il triennio 2013 - 2015, è così costituito:

nominativo	luogo e data di nascita	carica in Sara Vita Spa
GRESELE Dr. Giulio	Fiume (Croazia) 14/4/1932	Presidente
BRANDA Avv. Giancarla	Sant'Agata di Esaro (CS) 16/7/1961	Sindaco effettivo
SELICATO Prof. Avv. Pietro	Roma 4/9/1955	Sindaco effettivo
BERNERO Dr. Vittorio	Campiglia Cervo (BI) 19/10/1937	Sindaco supplente
BIENTINESI D.ssa Antonella	Atina (FR) 27/5/1961	Sindaco supplente

B. IL RESPONSABILE DI LIBERO DOMANI

Responsabile di **Libero Domani** è **Attilio CUPIDO**, nato a Francavilla al mare (CH) il 10/05/1965.

L'incarico decorre dal 15 ottobre 2013 e ha durata triennale, salvo tacito rinnovo per un ulteriore triennio.

C. LA REVISIONE CONTABILE

La Società incaricata della revisione contabile e di bilancio è la **PricewaterhouseCoopers SpA**, Largo Angelo Fochetti, 29 00154 Roma.

D. LA RACCOLTA DELLE ADESIONI

Libero Domani è collocato da Sara Vita Spa e la raccolta è curata dalla sua agenzia di direzione, dagli agenti e da Brokers di assicurazione.

Modulo di adesione
Il presente modulo di adesione è parte integrante e necessaria della Nota Informativa



sara vita

Numero di adesione:

Barrare le caselle corrispondenti alle risposte

Libero Domani - Tariffa 151

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Agenzia		Cod.	Produttore	
Aderente				
Cognome e Nome		Sesso	Codice Fiscale	
Data di nascita	Luogo di nascita		Nazione	
Indirizzo di residenza		CAP	Località	Prov. e Regione
Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza, per inoltri corrispondenza)		CAP	Località	Nazione
Tipo di documento di riconoscimento		Numero documento	es. di	Cittadinanza
Luogo di rilascio	Prov.	Data rilascio	es. di	Cellulare
Professione		Sottogruppo attività		ATECO
cod. desc.		cod. desc.		
Titolo di studio				
<input type="checkbox"/> Licenza elementare	<input type="checkbox"/> Licenza media inferiore	<input type="checkbox"/> Diploma professionale	<input type="checkbox"/> Diploma media superiore	
<input type="checkbox"/> Diploma universitario/laurea triennale	<input type="checkbox"/> Laurea triennale magistrale	<input type="checkbox"/> Specializzazione post-laurea	<input type="checkbox"/> Nessuno	
Tipologia Aderente				
<input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente del settore privato, socio subordinato di cooperative				
<input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente del settore pubblico				
<input type="checkbox"/> Lavoratori autonomi, professionisti, socio autonomo di cooperative				
<input type="checkbox"/> Altro				
Data di prima iscrizione alla previdenza complementare _____ (se omessa verrà imputata la data di adesione alla presente forma pensionistica)				
Beneficiari in caso di previdenza				
<input type="checkbox"/> Eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi dell'Aderente				
<input type="checkbox"/> Altri Beneficiari (compilare la sezione sottostante)				
Cognome e Nome o Denominazione sociale		Codice Fiscale o Partita IVA		
Cognome e Nome o Denominazione sociale		Codice Fiscale o Partita IVA		
Cognome e Nome o Denominazione sociale		Codice Fiscale o Partita IVA		

Prestazione Assicurativa Accessoria collegata al contratto (si rimanda all'Allegato delle Condizioni di Assicurazione)

Assicurazione Temporanea caso morte a capitale e a premio annuo costanti (di seguito TCM) NO SÌ

Dichiarazioni dell'Aderente

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Aderente, richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione l'Aderente deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni rilasciate.

L'Aderente dichiara di:

- non soffrire e non aver mai sofferto di malattie gravi o comunque significative, quali elencate nell'ALLEGATO delle Condizioni di Assicurazione
- non essere mai stato ricoverato in case di cura, sanatori o ospedali per malattie gravi o comunque significative, quali elencate nell'ALLEGATO delle Condizioni di Assicurazione
- non aver subito interventi chirurgici significativi, quali definiti nell'ALLEGATO delle Condizioni di Assicurazione
- non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non essere affetto da tossicodipendenza o alcolismo
- non esercitare nessuna delle attività professionali considerate a rischio, quali elencate nell'ALLEGATO delle Condizioni di Assicurazione
- non praticare nessuna delle attività sportive considerate a rischio, quali elencate nell'ALLEGATO delle Condizioni di Assicurazione
- non intraprendere viaggi in paesi extraeuropei di durata superiore a 6 mesi.

L'Aderente conferma che le dichiarazioni rese sopra sono veritiere ed esatte e che non ha taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza; ne assume la responsabilità e riconosce che le stesse sono elementi fondamentali e necessari alla valutazione del rischio da parte della Compagnia. Costituiscono parte integrante del contratto.

L'Aderente dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile e degli articoli 3 e 4 dell'Allegato alle Condizioni di Assicurazione statuenti, le esclusioni e l'assunzione del rischio, le esclusioni - carenza; dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di essere consapevole delle informazioni e i dati forniti nel presente Modulo di adesione costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto e che la Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione in base alle dichiarazioni stesse.

Ai sensi dell'articolo 1924 del Codice Civile, l'Aderente ha l'obbligo di versare interamente e prima anno del contributo, relativamente alla quota parte afferente alla TCM, anche se viene scelta la corresponsione con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

Aderente

Contributi e relativa modalità di pagamento - ATTENZIONE: non è possibile il pagamento in contanti

1) Contributi versati direttamente dall'Aderente (comprensivi della spesa da sostenere in fase di accumulo)

Contributo annuo Euro: _____ di cui Euro _____ relativo alla TCM, scelta dall'Aderente

Indicizzazione del contributo annuo: NO SÌ Percentuale: _____
(al netto della quota parte del contributo riferita alla TCM, se scelta dall'Aderente)

Periodicità: annuale semestrale trimestrale mensile

Il contributo annuo:

- alla data di perfezionamento del contratto viene corrisposto con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato all'Impresa, oppure intestato all'Intermediario espressamente in tale qualità; ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario l'Impresa oppure l'Intermediario espressamente in tale qualità
- alle successive scadenze, in caso di periodicità annuale, viene corrisposto con una delle modalità sopra indicate oppure con addebito diretto SEPA sul conto corrente bancario dell'Aderente (SDD) di seguito indicato
- alle successive scadenze, in caso di periodicità semestrale, trimestrale o mensile, viene corrisposto con addebito diretto SEPA sul conto corrente bancario dell'Aderente (SDD) di seguito indicato
- nel caso in cui l'Aderente abbia scelto la periodicità mensile, alla data di perfezionamento devono essere corrisposte le prime 3 mensilità del contributo annuo.

Codice IBAN dell'Aderente (in caso di pagamento con modalità SDD)

L'Aderente, con la firma in calce al presente modulo, autorizza la Compagnia ad addebitare il contributo annuo sul conto corrente sopra indicato.

Le spese relative a ciascuna modalità di pagamento prescelta sono a carico dell'Aderente.

2) Contributi versati dal datore di lavoro (comprensivi della spesa da sostenere in fase di accumulo)

- contributo di _____ valore % importo Euro
- contributo del datore di lavoro _____ valore % importo Euro
- _____ valore % importo Euro

I contributi versati dal datore di lavoro vengono corrisposti con una delle seguenti modalità: ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario l'Intermediario espressamente in tale qualità.

Le spese relative a ciascuna modalità di pagamento prescelta sono a carico del datore di lavoro.

In termini generali, la quota riconosciuta dalla Compagnia ai mezzi di pagamento sopra indicati, ai fini contrattuali, è la successiva tra la data di decorrenza e la data di disponibilità del pagamento.

Dati relativi al datore di lavoro (da compilare per adesioni con conferimento del TFR e/o contributi del datore di lavoro)

Ragione sociale dell'Azienda	Partita IVA	Telefono	E-mail
Indirizzo della sede Legale	CAP	Località	Prov. Nazione

Dichiarazioni dell'Aderente

L'Aderente dichiara:

- di aver ricevuto e preso visione, prima della sottoscrizione del presente Modulo di adesione, del Regolamento (Mod. V394B ed.06/15), delle Condizioni di Assicurazione (Mod. V394C ed.06/15), del Documento sulle rendite (Mod. V394F ed.06/15), della Nota Informativa (Mod. V394A ed.06/15) e del Progetto esemplificativo standardizzato (Mod. V394G ed.06/15) e di averne accettato il contenuto; dichiara altresì di essere a conoscenza che l'ulteriore documentazione - Documento sulle anticipazioni, Documento sul regime fiscale e Rendiconto della Gestione Separata - è a disposizione dell'Aderente nella sezione Previdenza/Libero Domani del sito www.sara.it di cui si seguito
- che le informazioni fornite ai fini della compilazione del presente modulo sono veritiere ed esatte assumendosi ogni responsabilità in merito alle medesime, anche se materialmente scritte da altri e si impegna a comunicare tempestivamente a Sara Vita Spa, mediante raccomandata A/R, ogni variazione delle stesse che dovesse intervenire successivamente alla data di adesione
- di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione a Libero Domani, esonerando in tal modo la Compagnia da ulteriori obblighi di controllo. La Compagnia è inoltre esonerata da qualsiasi obbligo in merito al recupero coattivo dei contributi dovuti sia dall'Aderente che dal datore di lavoro
- di aver posto attenzione sulle informazioni contenute nella Nota Informativa e, in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche della forma pensionistica complementare, riportate nella Scheda Sintetica, con specifico riguardo ai costi
- in riferimento ai costi della forma pensionistica complementare contenuti nella Nota Informativa, di aver posto particolare attenzione sull'Indicatore sintetico dei costi e di essere stato messo a conoscenza dell'importanza di acquisire informazioni circa gli Indicatori sintetici dei costi relativi alle altre forme pensionistiche complementari disponibili sul sito web della COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione)
- di aver posto attenzione ai contenuti del Progetto esemplificativo standardizzato, redatto in conformità alle istruzioni della COVIP volto a fornire una stima dell'evoluzione futura della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, in modo da poter essere in grado di valutare la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto ai propri obiettivi di copertura pensionistica
- di aver ricevuto informazioni, in merito al Progetto esemplificativo, circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate utilizzando il motore di calcolo messo a disposizione sul sito www.sara.it
- di essere a conoscenza che qualora rientri nell'area dei destinatari di una forma pensionistica complementare di natura collettiva e nel caso in cui aderisca ad essa, è suo diritto beneficiare dei contributi del datore di lavoro.

L'Aderente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, i documenti informativi e i dati attuali previsti ai sensi dell'art.49, Regolamento ISVAP n.5 del 16 ottobre 2006 e inerenti a:

- obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti degli Aderenti (7A);
- informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con l'Aderente (7B);
- informazioni relative a potenziali situazioni di conflitti di interessi (7B);
- informazioni sugli strumenti di tutela dell'Aderente (7B).

Revocabilità dell'adesione e recesso dal contratto

L'Aderente dichiara di essere stato informato che può revocare la presente adesione alla data di conclusione del contratto e che, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, egli può recedere dallo stesso, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Si precisa a tal fine che entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione la Compagnia rimborsa all'Aderente un importo pari al contributo versato, al netto, nel caso abbia scelto la TCM, della quota parte di contributo differente e non versata relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Consenso al trattamento dei dati personali

L'Aderente dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 - contenuta nella Nota Informativa - recante il Codice in materia di protezione dei dati personali ed i contenuti degli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del Codice, acconsente al trattamento dei dati sensibili che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere e che essere con la Compagnia, inoltre, acconsente:

- al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano, per le operazioni di qualità dei servizi o dei bisogni della clientela effettuata dalla Compagnia o, per suo conto, da società specializzate a tale scopo, la Compagnia stessa potrà comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica SÌ NO
- al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi delle Società del Gruppo effettuate dalla Compagnia o, per suo conto, da società specializzate cui, a tale scopo, la Compagnia stessa potrà comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica SÌ NO
- alla comunicazione a Società del Gruppo che utilizzano i dati per valutare la qualità o i bisogni della clientela e/o effettuare attività promozionali relative a prodotti o servizi della Società del Gruppo anche con uso di telefono o posta elettronica. SÌ NO

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Data

Aderente

(nome in cui l'Aderente è minore o legalmente incapace)

Rappresentante legale

Clausola espressiva (applicabile solo in caso di Aderente minore o legalmente incapace)

Il/la sottoscritto/a, in qualità di Rappresentante legale dell'Aderente, dichiara di assumere ogni e qualsiasi obbligazione derivante dal contratto verso Sara Vita Spa, la quale libera contestualmente l'Aderente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1272 cc.

Data

Rappresentante legale

Nella sezione Previdenza/Libero Domani del sito www.sara.it è a disposizione dell'Aderente un'Area riservata Clienti, dove poter consultare la propria posizione previdenziale. Per accedere a tale Area riservata, l'Aderente dovrà inserire il suo codice fiscale e la password che, al primo accesso, coincide con la data di adesione su indicata, per i successivi accessi si dovrà indicare una nuova e definitiva password.

Dati dell'Intermediario

Nome e Cognome dell'Intermediario (stampatello)

Firma dell'Intermediario (*)

Firma e timbro dell'Agenzia

(*) Firma dell'Intermediario facente fede della corretta compilazione del modulo e dell'identificazione personale del firmatario.

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 N. 196
recante il codice in materia di protezione dei dati personali.
(Area industriale assicurativa)**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte dell'Impresa delle finalità assicurative quali, a titolo esemplificativo, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui l'Impresa è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte dell'Impresa delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti dell'Impresa stessa
- c) può riguardare la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e lo svolgimento di ricerche di mercato ed indagini statistiche.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2. lett. b), della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, consultazione, comunicazione e conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è previsto l'utilizzo del telefono, del fax e della posta elettronica
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

Si tratta in particolare di soggetti quali: mediatori di assicurazione e riassicurazione, promotori finanziari, produttori e canali di acquisizione di assicurazione, altri soggetti inerenti lo specifico rapporto, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliare per conto dell'Impresa quali legali, periti, medici, società di servizi per il quietanzamento, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi amministrativi, società di servizi assicurativi, società di servizi postali, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

3. Conferimento dei dati

Fermo restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile)
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3. lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri
- b) nel caso di cui al punto 3. lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione

commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Ambito di comunicazione dei dati

Nel rispetto delle modalità sopra indicate, strettamente necessarie per effettuare le attività di trattamento dati sopra descritte:

- a) i dati personali potranno essere comunicati - sia per le finalità di cui al punto 1, lett. a), sia per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, promotori finanziari, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), legali, nonché società di Servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, IVASS, Ministeri competenti, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione COVIP, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni)
- b) inoltre, in caso di Suo consenso, i dati personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1. lett. b) e c), a società di servizi di cui Sara Vita si avvale (quali agenti, promotori finanziari, società di servizi postali, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela) ed alle altre Imprese del Gruppo (Società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), che provvederanno al loro trattamento nella qualità di autonomi Titolari per il perseguimento delle stesse finalità di:
- rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e svolgimento di ricerche di mercato e indagini statistiche
 - promozione di propri prodotti o servizi.

L'elenco dei destinatari della comunicazione, ivi compreso l'elenco delle Imprese del Gruppo, costantemente aggiornato, può essere agevolmente conosciuto scrivendo a Sara Vita spa, presso la sede dell'Impresa.

5 Bis. Conoscenza all'interno dell'azienda

I dati possono essere trattati da parte dei responsabili e degli incaricati dei trattamenti delle Aree industriale assicurativa ed amministrativa, nonché dall'Area commerciale e marketing, in caso di prestazione del consenso per le finalità promozionali e di rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti all'estero a società terze che - nell'ambito delle finalità sopra indicate - prendono parte ai processi aziendali dell'Impresa.

8. Diritti dell'interessato

L'art.7 del codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali

TITOLARE del trattamento dei dati è: **Sara Vita spa** - sede e Direzione Generale: Via Po 20, 00198 Roma - Italia tel. 06.8475.1.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile nel sito: www.sara.it.

pagina bianca



Sara Vita

via Po, 20 - 00198 Roma

www.sara.it



sara vita

Società del Gruppo Sara

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Regolamento

Modello V394B edizione 06/15

pagina bianca



Indice Regolamento

Parte I) Identificazione e scopo del PIP

- Art.1 - Denominazione
- Art.2 - Istituzione del PIP
- Art.3 - Scopo

Parte II) Caratteristiche del PIP e modalità di investimento

- Art.4 - Regime della forma pensionistica
- Art.5 - Destinatari
- Art.6 - Scelte di investimento
- Art.7 - Spese

Parte III) Contribuzione e prestazioni

- Art.8 - Contribuzione
- Art.9 - Determinazione della posizione individuale
- Art.10 - Prestazione pensionistica
- Art.11 - Erogazione della rendita
- Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art.13 - Anticipazioni
- Art.14 - Altre prestazioni assicurative

Parte IV) Profili organizzativi

- Art.15 - Separatezza patrimoniale e contabile
- Art.16 - Responsabile
- Art.17 - Conflitti di interesse

Parte V) Rapporti con gli Aderenti

- Art.18 - Modalità di adesione
- Art.19 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti
- Art.20 - Comunicazioni e reclami

Parte VI) Norme finali

- Art.21 - Modifiche al Regolamento
- Art.22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP
- Art.23 - Rinvio

Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile

REGOLAMENTO

Parte I) Identificazione e scopo del PIP

Art.1 - Denominazione

- 1) **“Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione”**, di seguito definito “PIP”, è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (e successive modifiche e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.

Art.2 - Istituzione del PIP

- 1) Il PIP è stato istituito da Sara Vita Spa, di seguito definita “Compagnia”
- 2) Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, di seguito “COVIP”.
- 3) Il PIP è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.
- 4) La Compagnia ha sede in Roma.

Art.3 - Scopo

- 1) Il PIP ha lo scopo di consentire agli Aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.
A tal fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli Aderenti e all’erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

Parte II) Caratteristiche del PIP e modalità di investimento

Art.4 - Regime della forma pensionistica

- 1) Il PIP è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art.5 - Destinatari

- 1) L’adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

Art.6 - Scelte di investimento

- 1) Il PIP è attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I. Per l’individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all’art.2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209.
- 2) I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo Art.9, la posizione individuale dell’Aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
- 3) La rivalutazione della posizione individuale è collegata alla Gestione Separata denominata **ORIZZONTI 2007**.
- 4) L’investimento delle risorse della Gestione Separata è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall’art.6 comma 5 bis lettera c) del Decreto e dalle Condizioni di Assicurazione, assumendo a riferimento l’esclusivo interesse degli Aderenti.
- 5) La Nota Informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle Condizioni di Assicurazione, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.

Art.7 - Spese

- 1) Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle Condizioni di Assicurazione sono a carico della Compagnia.
- 2) La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
 - a) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - a.1) **direttamente a carico dell’Aderente:** spesa in valore percentuale sui singoli versamenti
 - a.2) **indirettamente a carico dell’Aderente:** come prelievo sul rendimento dalla Gestione Separata

REGOLAMENTO

- b) **spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali**: dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia; previste solo in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art.12 del presente Regolamento
- c) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite** di cui all'Art.11 del Regolamento
- d) **spese e premi relativi alla prestazione assicurativa accessoria** di cui all'Art.14 del Regolamento.
- In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.
- 3) Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della Gestione Separata non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
- 4) Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della Gestione Separata possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; inoltre grava la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.
- 5) Le Condizioni di Assicurazione non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.
- 6) Nella redazione della Nota Informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

Parte III) Contribuzione e prestazioni

Art.8 - Contribuzione

- 1) La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'Aderente.
- 2) I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.
- 3) L'Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
- 4) È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
- 5) L'Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno 1 anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art.9 - Determinazione della posizione individuale

- 1) La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- 2) Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'Art.7 comma 2 lettera a.1) e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione, a copertura della prestazione assicurativa accessoria.
- 3) La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della Gestione Separata riconosciuto all'Aderente. Tale rendimento è calcolato secondo quanto previsto nei commi successivi, salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente Art.7 comma 2 lettera a.2).
- 4) Il calcolo del rendimento della Gestione Separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento, le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella gestione

REGOLAMENTO

medesima nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.

- 5) Il calcolo di cui al comma precedente viene effettuato con cadenza annuale.
- 6) Nei casi, indicati nelle Condizioni di Assicurazione, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art.10 - Prestazione pensionistica

- 1) Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'Art.8 comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- 2) Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
- 3) Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 4) L'Aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
- 5) L'Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene, convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente il 70% della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione individuale maturata.
- 6) L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulti assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- 7) Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 8) L'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.12 commi 6 e 7.

Art.11 - Erogazione della rendita

- 1) A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'Aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale.
- 2) L'Aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - **una rendita certa e successivamente vitalizia:** corrisposta in modo certo per i primi 5 anni all'Aderente o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; successivamente, se l'Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia
 - **una rendita certa e successivamente vitalizia:** corrisposta in modo certo per i primi 10 anni all'Aderente o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; successivamente, se l'Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia
 - **una rendita vitalizia reversibile:** corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in

REGOLAMENTO

misura totale o per quota scelta dall'Aderente stesso, alle persone da lui designate.

- 3) I coefficienti di conversione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione - allegato al Documento sulle rendite - e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS^(*); in ogni caso le modifiche dei coefficienti di conversione non si applicano ai soggetti - già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche - che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei 3 anni successivi.
- 4) Le simulazioni relative alla rendita che viene erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, dove ci sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di conversione, a quelli indicati nelle Condizioni di Assicurazione e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

(*) il 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP; di seguito, tranne nei casi in cui ci si riferisce ai Regolamenti emanati fino al 31 dicembre 2012, si indicherà IVASS e non ISVAP.

Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

- 1) L'Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di 2 anni di partecipazione al PIP.
- 2) L'Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa
 - b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'Art. 10, comma 4.
- 3) Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l'Aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
- 4) In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 5) Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione individuale maturata.
- 6) La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione individuale maturata con tempestività e comunque entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta.
- 7) Il trasferimento della posizione individuale maturata e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

Art.13 - Anticipazioni

- 1) L'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380

REGOLAMENTO

- c) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- 2) Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in un apposito documento.
- 3) Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 4) Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- 5) Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente e in qualsiasi momento.
- 6) Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art.14 - Altre prestazione assicurative

Il PIP prevede - come prestazione assicurativa accessoria a quella pensionistica - una Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti.
L'adesione a tale prestazione è facoltativa.

Si rimanda all'Allegato delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio sulle caratteristiche, i termini e le modalità di applicazione della prestazione stessa.

Parte IV) Profili organizzativi

Art.15 - Separatezza patrimoniale e contabile

- 1) Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, di seguito definito "patrimonio del PIP", costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale di altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato e autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia.
- 2) Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli Aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli Aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
- 3) Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall'IVASS.
- 4) La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

Art.16 - Responsabile

- 1) La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'art.5 comma 2 del Decreto.
- 2) Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

Art.17 - Conflitti di interesse

- 1) Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Parte V) Rapporti con gli Aderenti

Art.18 - Modalità di adesione

- 1) L'adesione al PIP è preceduta dalla consegna del Regolamento e relativo allegato, delle Condizioni di Assicurazione e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
- 2) L'Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Compagnia.
- 3) Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'Aderente mediante lettera di

REGOLAMENTO

conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.

- 4) L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto non previsto, delle Condizioni di Assicurazione, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art.22 del presente Regolamento.

Art.19 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti

- 1) La Compagnia mette a disposizione degli Aderenti:
 - il Regolamento del PIP e relativo allegato
 - la Nota Informativa
 - le Condizioni di Assicurazione
 - il Regolamento e il rendiconto della Gestioni Separata
 - il Documento sulle anticipazioni
 - il Documento sul regime fiscale
 - il Documento sulle rendite
 - tutte le altre informazioni utili all'Aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia.

Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Compagnia - www.sara.it - in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

- 2) In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'Aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'Aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art.20 - Comunicazioni e reclami

- 1) La Compagnia definisce le modalità con le quali gli Aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli Aderenti nella Nota Informativa.

Parte VI) Norme finali

Art.21 - Modifiche al Regolamento

- 1) Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
- 2) La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli Aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art.22 del Regolamento.

Art.22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

- 1) In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'Aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi 2 anni dall'adesione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
- 2) La Compagnia comunica a ogni Aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'Aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli Aderenti.
- 3) Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art.23 - Rinvio

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle Condizioni di Assicurazione si fa riferimento alla normativa vigente.

REGOLAMENTO

Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

- 1) La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo della Compagnia istitutrice del PIP (di seguito "Compagnia"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
- 2) La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
- 3) Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
- 4) Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

- 1) I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
- 2) L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano
 - b) l'incarico di amministratore della Compagnia.

Art. 3 - Decadenza

- 1) La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

- 1) La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
- 2) Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
- 3) Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

- 1) Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
- 2) A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. La Compagnia garantisce all'Aderente l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
- 3) Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al PIP.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

- 1) Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa, del Regolamento e delle Condizioni di Assicurazione, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell'esclusivo interesse degli Aderenti.
- 2) Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) **vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della Gestione Separata in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:**
 - i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione; che gli investimenti della Gestione Separata avvenga nell'esclusivo interesse degli Aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento
 - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti

REGOLAMENTO

effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento

b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:

- i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia
- ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP
- iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli Aderenti con riferimento ai controlli su:

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli Aderenti, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto
 - ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli Aderenti indicate nelle Condizioni di Assicurazione, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento
 - iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli Aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari
 - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento riservato ai singoli esposti
 - v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli Aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
- 3) Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli Aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita e per la prestazione assicurativa accessoria prevista dal Regolamento del PIP.
- 4) Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1) Il Responsabile:

- a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia.
- b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.
- c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

- 1) Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.
- 2) Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli Aderenti al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
- 3) All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

pagina bianca



Sara Vita

via Po, 20 - 00198 Roma

www.sara.it

sara vita

Società del Gruppo Sara

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Condizioni di Assicurazione

comprehensive di:

- Regolamento Gestione Separata ORIZZONTI 2007
- Allegato delle Condizioni di Assicurazione della prestazione assicurativa accessoria - Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti

Modello V394C edizione 06/15

pagina bianca



Libero Domani **Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano **Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**, di seguito definito "**Libero Domani**", istituito ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n.252, di seguito definito "Decreto", e successive modifiche e integrazioni.

La finalità di **Libero Domani** è quella di realizzare, attraverso un contratto di assicurazione sulla vita, una forma pensionistica individuale che permetta all'Aderente di ottenere una prestazione complementare a quella prevista dal sistema previdenziale obbligatorio.

L'Aderente è colui che si iscrive al Piano e sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Libero Domani è in regime di contribuzione definita: l'ammontare della prestazione è infatti determinata in funzione della contribuzione effettuata dall'Aderente, oltre che dell'operazione di rivalutazione annuale di quanto investito.

Libero Domani è strutturato in due fasi distinte:

- una **fase di accumulo**: periodo che va dal momento in cui l'Aderente effettua il primo versamento a quello in cui decide di beneficiare della prestazione, una volta raggiunti i requisiti di accesso alla prestazione stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza. Nel corso di questo periodo l'Aderente costituisce la propria posizione individuale
- una **fase di erogazione della prestazione**: fase successiva a quella di accumulo, relativa al periodo in cui viene erogata la prestazione.

Relativamente alla fase di erogazione della prestazione si rimanda al **Documento sulle rendite**, che norma sia la conversione in rendita che l'erogazione delle diverse tipologie di rendita previste da **Libero Domani**.

Il presente contratto è strutturato come Assicurazione a Vita Intera con Capitale Rivalutabile, a premi ricorrenti e con possibilità di versamenti integrativi (tariffa 151) ed è collegato alla Gestione Separata ORIZZONTI 2007, dedicata esclusivamente alle forme pensionistiche complementari della Compagnia.

Nella fase di adesione a **Libero Domani** l'Aderente ha la possibilità di scegliere - in modo facoltativo - come prestazione assicurativa accessoria alla prestazione previdenziale, una **Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti**, di seguito Assicurazione Temporanea.

Si rimanda all'Allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione per le Condizioni di Assicurazione dell'Assicurazione Temporanea.

Art.1 - Obblighi di Sara Vita

Gli obblighi di Sara Vita Spa (di seguito Compagnia) risultano esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni di Assicurazione
- dagli allegati alle Condizioni di Assicurazione
- dal documento di polizza e dalle eventuali appendici rilasciate dalla Compagnia.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge applicabili.

Libero Domani si attiene a quanto disciplinato dal Decreto, di conseguenza sono possibili modifiche e integrazioni in corso di contratto solo in caso di interventi legislativi in merito.

Art.2 - Durata

La durata del contratto - definita come arco temporale durante il quale il contratto è efficace - coincide con la vita dell'Aderente.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Nella fase di accumulo la durata va dalla data di decorrenza del contratto alla data della maturazione dei requisiti di accesso alla **prestazione pensionistica complementare**, di seguito prestazione.

È possibile prolungare la durata della fase di accumulo alle condizioni indicate all'Art.3.

Ai sensi dell'art.11 comma 2 del Decreto, la durata minima di partecipazione alle forme pensionistiche complementari non deve essere inferiore a 5 anni.

Nella fase di erogazione della prestazione la durata coincide con la vita dell'Aderente, si rimanda, per un maggior dettaglio, all'Art.1 del Documento sulle rendite.

Ai sensi dell'art.11 comma 4 del Decreto, è possibile consentire all'Aderente un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza - e dunque una diminuzione del numero di anni di permanenza nella fase di accumulo - nei casi in cui:

- l'Aderente cessa la propria attività lavorativa e risulti in tal modo inoccupato per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
- sia riscontrata all'Aderente un'invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Art.3 - Prosecuzione volontaria

Ai sensi dell'art.8 comma 11 del Decreto, l'Aderente - una volta maturato il diritto alla prestazione con il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza - può decidere di proseguire l'adesione a **Libero Domani** a condizione che sia trascorso interamente un anno dalla data di adesione ad una delle forme pensionistiche complementari.

L'Aderente, anche in caso di prosecuzione volontaria, mantiene la sua facoltà di versare o meno i contributi.

Tale scelta garantisce in ogni caso all'Aderente la facoltà di determinare - in ogni momento - la data in cui beneficiare della prestazione.

Art.4 - Entrata in vigore e conclusione del contratto

Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avviene il pagamento del contributo di perfezionamento - eventualmente integrato dal premio annuo costante relativo all'Assicurazione Temporanea - e la sottoscrizione del documento di polizza da parte dell'Aderente.

L'entrata in vigore del contratto coincide con la data di conclusione dello stesso.

Qualora sul documento di polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza.

Nel caso si verifichi il decesso dell'Aderente tra la data di conclusione e la data di decorrenza del contratto, la Compagnia restituisce quanto versato dall'Aderente, previa consegna del documento di polizza e del certificato di morte.

Art.5 - Revoca dell'adesione e diritto di recesso

Nella fase che precede la conclusione del contratto l'Aderente ha la facoltà di revocare l'adesione, ottenendo la restituzione della somma eventualmente corrisposta.

La Compagnia restituisce gli eventuali versamenti corrisposti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca da parte dell'Aderente.

La revoca deve essere esercitata dall'Aderente mediante lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata a: **Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma**.

L'Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione, definita all'Art.4, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata a: **Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma**.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia restituisce gli eventuali

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

versamenti corrisposti, al netto della eventuale quota parte di premio annuo costante dell'Assicurazione Temporanea relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto - relativamente al rischio corso.

Art.6 - Età dell'Aderente

Il contratto non prevede - per aderire al contratto - alcun limite di età dell'Aderente.

Genericamente, per età dell'Aderente è da intendersi l'età assicurativa, ottenuta ipotizzando che lo stesso mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.

In ogni caso si chiarisce che, per i titolari di pensione di vecchiaia o, comunque, per coloro che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento di tale trattamento pensionistico, l'adesione alle forme di previdenza complementare risulta preclusa.

Art.7 - Contributi

Libero Domani prevede le seguenti tipologie di contributo:

- **premio ricorrente:** premio da versare alla data di perfezionamento del contratto e ad ogni data di ricorrenza del contratto.
Su richiesta dell'Aderente il premio ricorrente può essere corrisposto alle date di ricorrenza annuali, semestrali, trimestrali o mensili, secondo la cadenza di pagamento prescelta
- **premio integrativo:** premio versato dall'Aderente in periodi diversi dalla data di ricorrenza del contratto
- **premio da trasferimento:** importo ottenuto dalle disponibilità trasferite da altre forme previdenziali
- **premio da reintegro:** importo ottenuto dal contributo versato dall'Aderente per il reintegro della posizione individuale, a seguito di una precedente anticipazione, così come definita all'Art.17.

Relativamente al solo premio ricorrente l'Aderente può richiedere alla Compagnia di indicizzare lo stesso di una percentuale da scegliere tra: 1%, 2%, 3% 4% o 5%.

In caso di scelta di indicizzazione, ad ogni data di ricorrenza annuale del contratto successiva alla richiesta, il premio ricorrente viene automaticamente rivalutato - su base annua - della percentuale prescelta.

Tale scelta può essere effettuata dall'Aderente:

- alla data di adesione
- almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annuale del contratto, a partire dalla quale si intende attivare l'indicizzazione del premio ricorrente. Per attivare tale scelta è necessario inviare alla Compagnia una comunicazione scritta.

L'Aderente ha sempre la possibilità di revocare la propria decisione, inviando una comunicazione scritta alla Compagnia almeno 3 mesi prima la data di ricorrenza annuale a partire dalla quale si intende interrompere l'indicizzazione.

In entrambi i casi di attivazione o di revoca la comunicazione alla Compagnia può essere inviata anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Resta valido che l'Aderente può decidere di non indicizzare il premio ricorrente.

In generale la corresponsione di ciascun contributo è assolutamente libera da parte dell'Aderente, il quale, in qualsiasi momento, può variare, sospendere, riprendere il versamento e/o variarne la periodicità.

Anche in questo caso, ad eccezione della sospensione, la comunicazione alla Compagnia può essere inviata anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Se l'Aderente sceglie l'Assicurazione Temporanea - di cui all'Allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione - quanto corrisposto è da intendersi come somma del contributo relativo alla prestazione previdenziale e del premio annuo costante afferente all'Assicurazione Temporanea e in tal caso la facoltà dell'Aderente di ridurre l'importo da corrispondere è riferita soltanto al contributo e in nessun caso al premio annuo costante.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art.8 comma 1 del Decreto, oltre alle tipologie di contributo sopra indicate, i lavoratori dipendenti possono corrispondere il flusso in maturazione del TFR - trattamento di fine rapporto, in tal caso il versamento avviene per il tramite del datore di lavoro.

L'Aderente può aderire a **Libero Domani** per far confluire in esso il solo flusso del TFR, senza versamento di altri contributi.

Sempre relativamente ai lavoratori dipendenti, i datori di lavoro possono contribuire con il versamento di contributi datoriali.

Non esiste alcun importo minimo del contributo.

La Compagnia - per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto - rilascia i seguenti documenti, che risultano essere parte integrante del contratto:

- **documento di polizza:** a fronte del versamento del premio ricorrente di perfezionamento, eventualmente integrato dal premio annuo costante relativo all'Assicurazione Temporanea. Il documento viene consegnato all'Aderente alla data di perfezionamento del contratto
- **quietanza:** a fronte del versamento di ciascun premio ricorrente successivo, eventualmente integrato dal premio annuo costante relativo all'Assicurazione Temporanea. La quietanza risulta essere parte integrante del contratto e viene rilasciata dall'Intermediario, cui è assegnato il contratto, all'Aderente nel solo caso in cui la modalità di pagamento scelta sia diversa dall'addebito diretto SEPA su conto corrente dell'Aderente - SDD; in caso di pagamento tramite SDD ha valore di quietanza la conferma dell'addebito
- **certificato di assicurazione/conferma di versamento:** a fronte del versamento di ogni eventuale premio integrativo, da trasferimento o da reintegro. Il documento attesta l'operazione e viene consegnato all'Aderente alla data di perfezionamento del versamento.

In questi documenti vengono indicati, tra l'altro, ciascun versamento effettuato, il corrispondente premio investito - di cui di seguito - e la data di decorrenza del contratto ovvero del versamento.

Annualmente la Compagnia invia all'Aderente una comunicazione periodica con il dettaglio dei versamenti effettuati nel corso dell'anno precedente e l'ammontare complessivo dei premi non dedotti.

Le informazioni sui versamenti effettuati e sulla propria posizione individuale maturata sono a disposizione dell'Aderente nell'*Area riservata ai clienti* presente nella sezione previdenziale del sito www.sara.it.

Per accedervi l'Aderente deve inserire il proprio codice fiscale e una *password*: al primo accesso la *password* corrisponde alla data di adesione a Libero Domani, indicata in calce al Modulo di adesione sottoscritto, per i successivi accessi sarà necessario indicare una nuova e definitiva *password*.

Relativamente alla modalità di versamento dei contributi l'Aderente può corrispondere il premio ricorrente - eventualmente integrato con il premio annuo costante relativo alla Assicurazione Temporanea - alla data di perfezionamento del contratto con uno dei seguenti mezzi di pagamento, a condizione che siano intestati alla Compagnia, ovvero all'Intermediario espressamente in tale qualità: assegno bancario, postale o circolare (munito della clausola di non trasferibilità), ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, ovvero sistema di pagamento elettronico.

Nel caso in cui la periodicità di versamento prescelta sia mensile, alla data di perfezionamento del contratto l'Aderente deve corrispondere 3 mensilità.

Alle date di ricorrenza successive, l'Aderente - se ha deciso per la periodicità annuale - può scegliere di mantenere la medesima modalità di versamento prevista alla data del perfezionamento, ovvero può decidere per il pagamento tramite addebito diretto SEPA su conto corrente dell'Aderente - SDD.

Nel caso in cui l'Aderente abbia deciso per la periodicità semestrale, trimestrale o mensile, la sola modalità di versamento prevista è l'addebito diretto SEPA su conto corrente dell'Aderente - SDD.

Per tutti i versamenti dei contributi diversi dal premio ricorrente l'Aderente può scegliere una delle modalità di pagamento previste alla data di perfezionamento.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Qualora l'addebito diretto SEPA su conto corrente dell'Aderente - SDD non vada a buon fine per motivi non riconducibili alla Compagnia, la Compagnia stessa comunica tale circostanza all'Aderente, specificando che l'importo insoluto e, eventualmente, gli importi successivi devono essere versati per il tramite dell'Intermediario di riferimento.

In caso di versamento con periodicità semestrale, trimestrale o mensile, la Compagnia, alla data di ricorrenza annuale del contratto successiva a quella in cui addebito diretto SEPA non è andato a buon fine, trasforma automaticamente la periodicità di pagamento in annuale.

Art.8 - Spese

Fase di accumulo

Su tutti i contributi - tranne che sul premio da trasferimento - si applica una **spesa direttamente a carico dell'Aderente** pari al 3% del contributo stesso.

Sul patrimonio della Gestione Separata viene applicata annualmente una spesa indirettamente a carico dell'Aderente, definita di seguito rendimento trattenuto, pari ad un valore percentuale definito come segue:

- se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è maggiore o uguale del 6,75%, il rendimento trattenuto è pari al 20%
- se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore del 6,75% ma maggiore o uguale all'1,35%, il rendimento trattenuto è pari a 1,35 punti percentuali
- se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore dell'1,35%, il rendimento trattenuto è pari al tasso medio di rendimento realizzato.

Tale rendimento trattenuto viene prelevato dal patrimonio della Gestione in occasione della rivalutazione del contratto, stabilita al 31/12 di ogni anno.

Relativamente alla determinazione del tasso medio di rendimento si rimanda alla Clausola di Rivalutazione, di cui all'Art.11.

Nel solo caso in cui l'Aderente richieda la liquidazione della posizione maturata in caso di trasferimento ad altra forma previdenziale complementare, alla posizione individuale maturata al momento della richiesta viene applicata una spesa pari a euro 50.

Diversamente, nei casi in cui l'Aderente richieda la liquidazione della posizione maturata in caso di riscatto o anticipazione, ovvero in caso di richiesta di liquidazione della posizione maturata a seguito di decesso dell'Aderente, non è prevista alcuna spesa.

Fase di erogazione

Per il dettaglio sulle spese nella fase di erogazione si rimanda al Documento sulle rendite.

Art.9 - Determinazione della posizione individuale

Libero Domani prevede il versamento di una successione di contributi, liberi per importo e frequenza, così come indicato all'Art.7.

A fronte di ciascun contributo versato la Compagnia:

- determina il **premio investito**, pari al contributo versato al netto, eventualmente, della spesa direttamente a carico dell'Aderente
- rivaluta il premio investito alla successiva data del 31/12 - nella misura e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione, di cui all'Art.11 - in base al rendimento della Gestione Separata. Relativamente alla prima rivalutazione il premio investito viene rivalutato applicando ad esso il pro-rata della misura annua di rivalutazione, per il periodo intercorso tra la data di versamento e il 31/12 successivo. Di conseguenza, a tale data, viene definito **capitale rivalutato** l'importo ottenuto come somma del premio investito e della quota relativa alla rivalutazione dello stesso
- rivaluta, al 31/12 di ogni anno, ciascun capitale in base al rendimento della Gestione Separata e nella misura e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Nel corso della fase di accumulo il capitale rivalutato viene ridotto in base alle liquidazioni per i riscatti parziali e per le anticipazioni eventualmente effettuate dall'Aderente e non reintegrate, di cui agli Artt. 16 e 17.

La **posizione individuale** è data dalla somma dei singoli capitali rivalutati, relativi a ciascun contributo versato nel corso della fase di accumulo e rappresenta la base per il calcolo:

- della prestazione a cui l'Aderente accede al raggiungimento dei requisiti di accesso alla prestazione stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, ovvero, in caso di prosecuzione volontaria, alla data in cui l'Aderente beneficia della prestazione; di seguito, per indicare il momento dell'effettivo accesso, si indica genericamente: data di accesso alla prestazione
- della liquidazione in caso di decesso dell'Aderente, di cui all'Art.14
- della liquidazione in caso di riscatto totale, riscatto parziale, anticipazione, trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, di cui, rispettivamente, agli Artt.15, 16, 17 e 18.

Art.10 - Modalità di rivalutazione della posizione individuale

La posizione individuale maturata alla data dell'evento, viene determinata come somma dei seguenti importi:

- la posizione individuale risultato dell'operazione di rivalutazione alla data del 31/12 precedente la data dell'evento e dunque già consolidata al contratto
- la somma dei premi investiti, così come definiti all'Art.9, corrisposti dal 1°/1 dell'anno successivo (anno in cui cade l'evento) alla data dell'evento stesso; tali premi investiti vengono rivalutati applicando ad essi il pro-rata della misura annua di rivalutazione minima garantita, di cui all'Art.11, calcolata in base al numero di giorni trascorsi tra la data di versamento del contributo e la data dell'evento.

Per evento si intende sia la data di accesso alla prestazione che la data di richiesta di liquidazione per tutti i casi indicati all'Art.9 e dettagliati maggiormente a seguire.

Art.11 - Clausola di Rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua:

- della posizione individuale nel corso della fase di accumulo
- della rendita nel corso della fase di erogazione.

A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata ORIZZONTI 2007 - parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione - attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

Fase di accumulo

A) misura annua di rivalutazione

il 31 dicembre di ogni anno la posizione individuale viene rivalutata nella misura e secondo le modalità di seguito illustrate:

- la Compagnia determina il **tasso medio di rendimento** - calcolato ai sensi del punto 2. del Regolamento della Gestione Separata - con riferimento al periodo di osservazione, preso a base per la determinazione del tasso, che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno corrente
- la **misura annua di rivalutazione** riconosciuta al contratto - funzione del tasso medio di rendimento - si determina in base alle seguenti modalità:
 - se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è maggiore o uguale del 6,75%, la misura annua di rivalutazione è pari al tasso medio di rendimento moltiplicato per l'aliquota di retrocessione, fissata dalla Compagnia, pari all'80%
 - se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore del 6,75% ma maggiore o uguale all'1,35%, la misura annua di rivalutazione è pari al tasso medio di rendimento diminuito del rendimento trattenuto della Compagnia, pari a 1,35 punti percentuali
 - se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore dell'1,35% la misura annua di rivalutazione è pari a zero.

La misura annua di rivalutazione non può mai essere negativa.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La Compagnia riconosce una **misura annua di rivalutazione minima garantita** pari a 1 punto percentuale soltanto nei seguenti casi:

- erogazione della prestazione
- liquidazione della posizione individuale maturata in caso di decesso dell'Aderente.

La Compagnia ha facoltà di modificare la misura annua di rivalutazione minima garantita nel caso in cui si debba adeguare alle disposizioni - previste dal Regolamento ISVAP n.21/2008 e successive modifiche e integrazioni - in materia di tasso tecnico massimo garantibile nelle forme pensionistiche complementari.

B) rivalutazione della posizione individuale

al 31 dicembre di ogni anno il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).

La misura annua di rivalutazione - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata alla posizione individuale in essere, comprensiva di quella derivante da precedenti rivalutazioni.

Il meccanismo di rivalutazione della posizione individuale garantisce il **consolidamento** delle rivalutazioni annuali, poiché queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite ad esso; di conseguenza, negli anni successivi, la posizione individuale non può mai diminuire, tranne nei casi in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale e anticipazione.

Gli aumenti della posizione individuale vengono comunicati di volta in volta all'Aderente con rendiconto annuale.

Fase di erogazione

Per il dettaglio sulla rivalutazione nella fase di erogazione si rimanda al Documento sulle rendite.

Art.12 - Prestazione

Ai sensi dell'art.11 comma 2 del Decreto, l'Aderente ha diritto alla prestazione dal momento in cui sono rispettate le seguenti condizioni:

- abbia raggiunto i requisiti di accesso alla prestazione stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente. Ai sensi dell'art.13 comma 5 del Decreto, per l'Aderente non titolare di reddito da lavoro o di impresa, viene considerata come età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base
- siano trascorsi interamente 5 anni dalla data di adesione alle forme pensionistiche complementari.

Ai fini del calcolo del numero di anni di partecipazione a tali forme sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione maturati e per i quali l'Aderente non abbia richiesto la liquidazione totale della posizione individuale maturata.

Nel caso in cui l'Aderente intende beneficiare della prestazione la Compagnia determina la prestazione ottenuta come valore massimo tra:

- la posizione individuale maturata, quale risulta alla data di accesso alla prestazione, per la quale si rimanda all'Art.10
- la somma dei premi investiti, rivalutati applicando a ciascuno di essi la misura annua di rivalutazione minima garantita, di cui all'Art.11, per il numero di giorni trascorsi tra la data del corrispondente versamento del contributo e la data di accesso alla prestazione.

Ai sensi dell'art.11 comma 3 del Decreto, la prestazione può essere erogata in una delle seguenti forme:

- **in forma di capitale**, fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione
- **in forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile**, di seguito rendita.

L'Aderente ha la facoltà di scegliere se e in quale percentuale ottenere dalla Compagnia la liquidazione della posizione individuale maturata in forma di capitale.

Nel caso non si effettui alcuna scelta viene erogato in rendita il 100% della posizione individuale maturata.

La scelta deve essere effettuata dall'Aderente con richiesta scritta da inviare alla Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, corredata di tutta la documentazione necessaria, la Compagnia inizia l'erogazione della prestazione sulla base della scelta effettuata: nel caso di erogazione della rendita questa è da intendersi come posticipata.

Si rimanda all'Art.21 delle presenti Condizioni di Assicurazione e all'Art.6 del Documento sulle rendite per un maggior dettaglio sulla modalità e sulla tempistica di erogazione della prestazione.

Art.13 - Liquidazione in capitale

Ai sensi dell'art.11 comma 3 e dell' art.23 comma 7 lettera c) del Decreto, **Libero Domani** prevede che l'Aderente possa decidere sulla liquidazione, in forma di capitale, della totalità della propria posizione individuale maturata qualora sia presente una delle seguenti circostanze:

- l'importo ottenuto convertendo il 70% della posizione individuale maturata in rendita, così come determinata all'Art.1 del Documento sulle rendite e calcolata con frazionamento annuale, risulti essere inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art.3 commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.335
- l'Aderente risulti, entro la data 29 aprile 1993, essere stato assunto e iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421.

Art.14 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di decesso dell'Aderente

In caso di decesso dell'Aderente durante la fase di accumulo il contratto si risolve e la Compagnia garantisce agli aventi diritto - Beneficiari designati, eredi testamentari e/o legittimi, per i quali si rimanda all'Art.23 - la liquidazione di una prestazione pari al valore massimo tra:

- la posizione individuale maturata, quale risulta alla data del decesso, per la quale si rimanda all'Art.10
- la somma dei premi investiti, rivalutati applicando a ciascuno di essi la misura annua di rivalutazione minima garantita, di cui all'Art.11, per il numero di giorni trascorsi tra la data del corrispondente versamento del contributo e la data di decesso dell'Aderente.

Art.15 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di riscatto totale

Ai sensi dell'art.14 comma 2 lettera c) del Decreto l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto totale della posizione individuale maturata, di cui all'Art. 10, nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività lavorativa che determini inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi
- invalidità permanente che determini la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Condizione necessaria è che l'evento non si verifichi nei 5 anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza.

Nel caso in cui l'evento si verifichi nei 5 anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza, l'Aderente può chiedere l'anticipo della prestazione con un massimo di 5 anni, così come indicato all'Art.2.

La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione dal contratto.

Dal valore di riscatto totale non viene detratta alcuna spesa.

Art.16 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di riscatto parziale

Ai sensi dell'art.14 comma 2 lettera b) del Decreto, l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto parziale del 50% della posizione individuale maturata nei seguenti casi di:

- cessazione dell'attività lavorativa che determini inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
- ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria.

Il valore di riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri e modalità del riscatto totale.

Dal valore di riscatto parziale non viene detratta alcuna spesa.

Il contratto resta in vigore per l'importo residuo indicato dalla Compagnia all'atto della liquidazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.17 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di anticipazione

Ai sensi dell'art.11 comma 7 del Decreto l'Aderente ha la facoltà di richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nei casi e alle condizioni di seguito indicati:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime riguardanti l'Aderente stesso, il coniuge o i figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
- decorsi 8 anni di adesione a forme pensionistiche complementari:
 - per un importo non superiore al 75% della posizione: per l'acquisto della prima casa di abitazione, per l'Aderente o per i figli, documentato con atto notarile, ovvero per la realizzazione, relativamente alla prima casa di abitazione, di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia
 - per un importo non superiore al 30% della posizione, per ulteriori esigenze dell'Aderente.

Si considerano utili, per poter esercitare tale diritto, tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali egli non abbia esercitato il diritto di riscatto totale.

Complessivamente l'importo ottenuto dall'Aderente a titolo di anticipazione non può eccedere, nei primi due casi, il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle somme non reintegrate e il 30% della posizione individuale maturata, sempre incrementata delle somme non reintegrate, nell'ultimo caso.

In ogni momento nel corso della fase di accumulo l'Aderente ha la facoltà di reintegrare l'importo erogato a titolo di anticipazione, definito premio da reintegro.

Il valore dell'anticipazione è determinato secondo quanto indicato all'Art.10.

Dal valore dell'anticipazione non viene detratta alcuna spesa.

Il contratto resta in vigore per l'importo residuo indicato dalla Compagnia all'atto della liquidazione.

Per un maggior dettaglio sulle modalità di riconoscimento dell'anticipazione, si rimanda al Documento sulle anticipazioni, parte integrante della documentazione contrattuale da consegnare all'Aderente prima dell'adesione a **Libero Domani**.

Art.18 - Trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare

Ai sensi dell'art.14 commi 2, 6 e 8 del Decreto, l'Aderente ha la facoltà di richiedere alla Compagnia il trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare nei casi e alle condizioni di seguito indicati:

- trascorsi almeno 2 anni dalla data di adesione alla forma pensionistica complementare, qualora l'Aderente decida liberamente il trasferimento, al momento del trasferimento viene applicata una spesa pari a euro 50
- senza alcun vincolo temporale, qualora l'Aderente abbia diritto ad accedere ad altra forma in relazione alla sua nuova attività lavorativa; in questo caso, al momento del trasferimento, viene applicata una spesa pari a euro 50
- senza alcun vincolo temporale, nei casi di modifiche che comportino un peggioramento delle condizioni economiche, come da Art.3 del Documento sulle rendite, e di modifiche delle caratteristiche di **Libero Domani**; in questo caso, al momento del trasferimento, non viene applicata alcuna spesa.

La richiesta di trasferimento, corredata della documentazione di cui all'Art.21, deve essere effettuata dall'Aderente con una comunicazione alla Compagnia - anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto.

La Compagnia, al massimo entro i 6 mesi successivi alla data di ricevimento della documentazione completa, effettua tutti gli adempimenti necessari al trasferimento.

L'importo da trasferire - eventualmente al netto della spesa di euro 50 - è pari alla posizione individuale maturata alla data del trasferimento, così come indicato all'Art.10.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.19 - Trasferimento della posizione individuale maturata da altra forma pensionistica complementare

Ai sensi dell'art.14 comma 6 del Decreto, trascorsi almeno 2 anni dall'adesione ad una forma pensionistica complementare, è possibile trasferire in **Libero Domani** la posizione individuale maturata da altra forma pensionistica complementare.

La Compagnia, ricevuta dalla forma pensionistica complementare di origine la documentazione necessaria, considera l'importo trasferito come un premio da trasferimento e non applica ad esso alcuna spesa.

Art.20 - Scioglimento del contratto

Libero Domani si risolve nei seguenti casi:

- recesso dal contratto
- liquidazione della posizione individuale maturata a seguito di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo
- trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare
- liquidazione del valore di riscatto totale.

Relativamente agli ultimi due punti, trasferimento e riscatto totale, questi sono strettamente normati ai sensi del Decreto.

Art.21 - Pagamenti della Compagnia

Verificatosi uno degli eventi previsti ogni richiesta di liquidazione, ovvero erogazione della prestazione, deve essere effettuata inviando alla Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto, una comunicazione completa delle informazioni necessarie.

Nella comunicazione l'Aderente deve indicare, distintamente per tipologia di richiesta:

- l'importo da liquidare in quota capitale (Artt. 12 e 13)
- l'importo da liquidare in caso di riscatto parziale, pari al 50% della posizione individuale maturata (Art.16)
- l'importo da liquidare in caso di anticipazione (Art.17)
- le informazioni necessarie ad individuare la forma pensionistica complementare ovvero il gestore, in caso di trasferimento ad altra forma (Art. 18).

Sarà cura della Compagnia verificare che l'importo da liquidare richiesto dall'Aderente sia conforme alla percentuale stabilita da Decreto.

Si rimanda all'Art.6 del Documento sulle rendite per un maggior dettaglio sulle tipologie di rendite scelte e sulla relativa documentazione da allegare alla richiesta.

In entrambi i casi è necessario allegare alla richiesta i documenti utili a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La richiesta, con i relativi allegati, può essere inviata all'Intermediario cui è assegnato il contratto o inviata direttamente alla Direzione della Compagnia a: **Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma.**

In particolare vengono richiesti:

indipendentemente dalla tipologia di liquidazione:

- fotocopia di un valido documento dell'Aderente
- originale di polizza o dichiarazione di smarrimento dello stesso
- originali delle eventuali appendici - atti di variazione contrattuale

nei casi di erogazione della prestazione in rendita si rimanda all'Art.6 del Documento sulle rendite

nei casi di richiesta di liquidazione in caso di decesso dell'Aderente

- certificato di morte dell'Aderente
- fotocopia di un valido documento dei Beneficiari
- codice fiscale relativo ai Beneficiari
- codice IBAN di ciascun conto corrente dei Beneficiari

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- copia del testamento ovvero atto notorio attestante la mancanza
- decreto del giudice tutelare per la riscossione del capitale se tra i Beneficiari ci sono minori o incapaci
- atto notorio attestante l'identità dei Beneficiari, se i Beneficiari sono gli eredi legittimi

nei casi di richiesta di liquidazione per riscatto, totale o parziale, ovvero anticipazione

- documentazione che attesti i requisiti per il riscatto ovvero anticipazione, stabiliti dal Decreto
- codice IBAN del conto corrente dell'Aderente

nei casi di richiesta di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

- comunicazione scritta dell'Aderente con la quale si richianda il trasferimento della posizione individuale maturata
- documentazione che attesti i requisiti per il trasferimento, stabiliti dal Decreto
- autorizzazione al trasferimento da parte della forma pensionistica complementare.

In termini generali la Compagnia si riserva di chiedere ogni altro documento, nel rispetto delle normative in vigore al momento della richiesta di liquidazione.

Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.

Nel caso di contratti gravati da pegno è indispensabile il consenso del creditore titolare del pegno.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Relativamente a tale termine, viene fatta eccezione sia per l'erogazione della rendita, le cui rate vengono corrisposte in modo posticipato, a seconda della rateazione prescelta, che per il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, per il quale è previsto un termine massimo di 6 mesi dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente dell'avente diritto.

Ogni eventuale modifica relativa al conto corrente deve essere prontamente comunicato alla Compagnia; in caso di mancata comunicazione la Compagnia mantiene l'importo a disposizione fino al momento in cui l'Aderente non provveda a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l'accredito. Tale importo in ogni caso non subisce alcuna rivalutazione nel periodo di giacenza presso la Compagnia.

Art.22 - Cessione - Pegno

Ai sensi dell'art.11 comma 10 del Decreto, viene stabilito il principio di intangibilità della posizione individuale nella fase di accumulo e vengono fissati i limiti alla sequestrabilità, pignorabilità e cedibilità della prestazione erogata al termine di questa fase.

Infatti, si prevede quanto segue:

- non può essere sequestrata, pignorata e ceduta la posizione individuale nella fase di accumulo
- sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria:
 - le anticipazioni per le spese sanitarie
 - la prestazione pensionistica sia in rendita che in capitale
- non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità - e dunque sono cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli - i crediti relativi alle somme oggetto di:
 - riscatto totale e parziale
 - anticipazione per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell'Aderente.

Nei casi previsti, tali atti di sequestro, pegno o cessione diventano efficaci soltanto quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta dell'Aderente, ne abbia fatto annotazione sull'originale del documento di polizza o su appendice.

In caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.23 - Beneficiario

Distintamente per tipologia di liquidazione, ovvero in caso di decesso dell'Aderente, vale quanto segue:

- in caso di liquidazione della prestazione in forma di capitale, il Beneficiario risulta essere esclusivamente l'Aderente
- in caso di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo, prima della maturazione del diritto alla prestazione, i Beneficiari della posizione individuale, quale risulta maturata alla data del decesso dell'Aderente sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche - designati dall'Aderente.

Si rimanda all'Art.7 del Documento sulle rendite per l'individuazione dei Beneficiari in caso di prestazione in rendita.

Tra i Beneficiari designati si comprendono anche gli eredi legittimi e/o testamentari.

Relativamente alla designazione dei Beneficiari per il caso di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo, l'Aderente può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Aderente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo la morte dell'Aderente
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, di pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Come previsto dall'art.1921 del Codice Civile, la designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate dall'Aderente per iscritto alla Compagnia o contenute in un valido testamento, in cui si sia indicato espressamente il presente **Libero Domani** o siano indicate le somme in esso maturate.

Ai sensi dell'art.1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Aderente non rientrano nell'asse ereditario.

Ai sensi dell'art.14 comma 3 del Decreto, in mancanza sia degli eredi legittimi o testamentari che dei Beneficiari designati, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art.24 - Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'Aderente e/o degli aventi diritto.

Si rimanda al Documento sul regime fiscale, parte integrante della documentazione contrattuale da consegnare all'Aderente prima dell'adesione a **Libero Domani**.

Art.25 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) dell'Aderente ovvero dei Beneficiari designati aventi diritto alla prestazione.

Art.26 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è la Compagnia a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Regolamento ORIZZONTI 2007

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, contraddistinta con il nome ORIZZONTI 2007 (di seguito Gestione Separata).

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento è quello che va dal 1° ottobre di ciascun anno al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla Gestione Separata affluiscono le attività relative ai Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo - Fondi Pensione.

Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione Separata può essere individuato in tutti i risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.

Alla Gestione Separata affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili di tipo previdenziale in relazione al rendimento della Gestione Separata stessa.

Le risorse della Gestione Separata costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio dell'Impresa e a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all'Art. 2117 del Codice Civile e non sono distraibili dal fine previdenziale al quale sono destinate.

Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti dell'Impresa, saranno costituite da investimenti previsti dal Regolamento ISVAP n.36 del 31 gennaio 2011.

La Gestione Separata è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, di seguito IVASS^(*), con il Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene alle successive disposizioni.

Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:

i) la Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (*investment grade*) emessi da emittenti di Paesi membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE e, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili e in liquidità e strumenti monetari. L'investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall'area Euro.

Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni

ii) qualora l'Impresa ritenesse opportuno inserire nella Gestione Separata strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%

iii) l'Impresa non esclude l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l'esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle diverse tecniche.

Per tutti gli investimenti in valute diverse dall'euro l'Impresa mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.

^(*) Il 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP; di seguito, tranne nei casi in cui ci si riferisce ai Regolamenti emanati fino al 31 dicembre 2012, si indicherà IVASS e non ISVAP.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso:

- alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS) vigente
- a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per l'Aderente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all'Aderente.

Inoltre, l'Impresa si riserva di apportare, al successivo capoverso, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata verrà determinato applicando il seguente procedimento:

- 1) al termine di ciascun mese si calcherà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività - determinata in conformità al Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata - e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- i ratei di interesse e i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determineranno i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l'eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili
- il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà dell'Impresa.

Ai sensi del D.lgs.252 del 5 dicembre 2005, le spese sostenute dall'Impresa, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- imposte e tasse
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti
- gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse
- compenso dei Responsabili dei PIP collegati alla Gestione Separata, per la quota di competenza
- contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di Legge.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

- 2) al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1. si calcherà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle Condizioni di Assicurazione.

La Gestione Separata è sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art.161 del D.lgs n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione relative ai Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo - Fondi Pensione.

Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA

ALLEGATO alle Condizioni di Assicurazione della prestazione pensionistica

PREMESSA

Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano l'**Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti**, di seguito Assicurazione Temporanea.

Se scelta dall'Aderente, tale Assicurazione Temporanea riconosce - in caso di decesso nel corso della fase di accumulo - una prestazione assicurativa accessoria alla prestazione previdenziale prevista da **Libero Domani**.

L'adesione a tale Assicurazione Temporanea è **facoltativa**.

L'Aderente può attivarla soltanto in fase di adesione a **Libero Domani**.

Le presenti Condizioni di Assicurazione, allegata alle Condizioni di Assicurazione della prestazione previdenziale, normano esclusivamente le caratteristiche dell'Assicurazione Temporanea.

Per le norme comuni - quali Entrata in vigore e conclusione del contratto, Revoca dell'adesione e diritto di recesso, Cessione - pegno, Beneficiario, Tasse e imposte, Foro competente e Legge applicabile al contratto - si rimanda alle Condizioni di Assicurazione di **Libero Domani**.

Le informazioni relative alla modalità di pagamento sono dettagliate all'art.7 delle Condizioni di Assicurazione di **Libero Domani**.

Di seguito per contratto si intende l'insieme nelle norme che regolano la prestazione assicurativa accessoria garantita dalla presente Assicurazione Temporanea.

Art.1 - Obblighi di Sara Vita

Gli obblighi di Sara Vita Spa (di seguito Compagnia) risultano esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni di Assicurazione
- dall'allegato alle Condizioni di Assicurazione
- dal documento di polizza e dalle eventuali appendici rilasciate dalla Compagnia.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge applicabili.

Art. 2 Prestazione assicurativa e garanzia offerta

Il presente contratto prevede che, in caso di decesso dell'Aderente prima della scadenza contrattuale la Compagnia garantisca, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale assicurato caso morte indicato in polizza.

La scadenza contrattuale non può essere successiva alla data in cui l'Aderente raggiunge i requisiti di accesso alla prestazione stabilita dal regime obbligatorio.

Il capitale assicurato caso morte - quale indicato in polizza, ovvero in appendice - non può risultare inferiore ad Euro 20.000 e superiore a Euro 200.000.

La presente Assicurazione Temporanea non è assumibile nel caso in cui l'Aderente risulti essere, con la Compagnia, Assicurato di altri contratti attivi quali Assicurazioni Temporanee Caso Morte e/o Assicurazioni in forma di Mista, tali per cui l'importo massimo di capitale caso morte complessivo, comprensivo dunque della presente prestazione assicurativa accessoria, risulti superiore a Euro 200.000.

La prestazione prevista viene corrisposta a condizione che, al verificarsi dell'evento, il contratto risulti essere in regola con il pagamento dei premi annui costanti, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio stesso.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA

In caso di sopravvivenza dell'Aderente alla data di scadenza del contratto non è prevista alcuna prestazione a carico della Compagnia: il contratto si intende estinto e i premi versati restano acquisiti alla Compagnia.

La prestazione è garantita fatto salvo quanto espressamente indicato - per le esclusioni e l'assunzione del rischio e per la limitazione della copertura del rischio - rispettivamente agli Artt.3 e 4 delle presenti Condizioni di Assicurazione e nelle tavole di cui di seguito.

Art. 3 Esclusioni e assunzione del rischio

Esclusioni

Il rischio di morte dell'Aderente è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.

È escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- **dolo del Beneficiario**
- **partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi**
- **partecipazione attiva dell'Aderente a fatti di guerra**, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano
- **incidente di volo**, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
- **suicidio**, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del contratto
- **uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili** qualora il decesso dell'Aderente sia conseguenza diretta del suo comportamento
- **decesso, se avviene in un qualunque Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Aderente**; in questo caso le garanzie sono estese per il periodo massimo, previsto dalle Autorità Italiane, necessario per l'evacuazione.

In questi casi - eccetto che per il caso di morte causata da dolo del Beneficiario - la Compagnia corrisponde il solo importo della riserva matematica calcolata alla data del decesso dell'Aderente.

Nel caso di morte causata da dolo del Beneficiario la Compagnia non riconosce alcun importo.

Accertamento delle condizioni sanitarie/professionali/sportive dell'Aderente

La Compagnia, per il presente contratto, non prevede alcun accertamento:

- delle condizioni di salute dell'Aderente, né attraverso visita di un medico fiduciario dell'Impresa, ovvero di famiglia, né attraverso la sottoscrizione di un questionario medico
- delle attività professionali e sportive svolte dall' Aderente.

È sufficiente che l'Aderente sottoscriva, sia nel modulo di adesione che in polizza, una dichiarazione relativa al suo:

- buono stato di salute
- non esercitare professioni considerate a rischio
- non praticare attività sportive (amatoriali e professionali) considerate a rischio.

Il contratto è, infatti, destinato esclusivamente alle persone fisiche che al momento della sottoscrizione del modulo di adesione possano dichiarare di:

- non soffrire e non aver mai sofferto di malattie gravi o comunque significative
- non essere mai stato ricoverato in case di cura, sanatori o ospedali per malattie gravi o comunque significative
- non aver subito interventi chirurgici significativi
- non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non essere affetto da tossicodipendenza o alcolismo
- non esercitare nessuna delle attività professionali considerate a rischio
- non praticare nessuna delle attività sportive considerate a rischio
- non intraprendere viaggi in paesi extraeuropei di durata superiore a 6 mesi.

L'elenco delle malattie gravi o comunque significative, degli interventi chirurgici definiti come significativi, delle attività professionali e sportive considerate a rischio, è dettagliatamente riportato nelle tavole di cui di seguito.

Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA

L'Aderente è tenuto a comunicare alla Compagnia, mediante lettera A.R., ogni suo cambiamento di professione o attività intervenuto in corso di contratto, che vada a modificare il rischio.

In caso di mancata comunicazione la Compagnia si riserva di procedere come stabilito al successivo Art.5.

Art. 4 Limitazione della copertura di rischio - carenza

Qualora il decesso dell'Aderente avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso sia al corrente col pagamento dei premi, la Compagnia corrisponde - in luogo del capitale assicurato caso morte - una somma pari al premio annuo costante corrisposto, ovvero alle rate di premio, in caso di frazionamento del premio, al netto dell'eventuale interesse di frazionamento.

La Compagnia non applica entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto la limitazione sopraindicata, e pertanto la somma da essa dovuta è pari all'intero capitale assicurato caso morte, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
- shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente Art.3) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane convenuto che qualora il decesso dell'Aderente avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato caso morte non viene pagato.

In suo luogo, qualora il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi, viene corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi annui costanti versati, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio, al netto dell'eventuale interesse di frazionamento.

Art.5 Dichiarazioni dell'Aderente e comunicazioni alla Compagnia

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Aderente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurativa e la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Infatti, in caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze che avrebbero potuto comportare da parte della Compagnia - se fosse venuta a conoscenza delle corrette informazioni - una valutazione del rischio tale da non consentire la sottoscrizione del contratto, ovvero da consentirla a condizioni diverse, la Compagnia - venuta a conoscenza delle corrette informazioni - può adottare provvedimenti diversi a seconda che abbia o meno accertato il dolo o la colpa grave.

Nel caso si sia accertato il dolo o la colpa grave, la Compagnia può:

- annullare il contratto entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza dell'inesatta dichiarazione e della reticenza
- non corrispondere alcuna prestazione in caso di decesso dell'Aderente in corso di contratto.

Nel caso non si sia accertato il dolo o la colpa grave, la Compagnia può:

- recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza dell'inesatta dichiarazione e della reticenza
- ridurre la prestazione in relazione al maggior rischio, in caso di decesso dell'Aderente in corso di contratto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA

Ovviamente, anche l'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta la rettifica dei premi o della prestazione. Al fine di permettere alla Compagnia di valutare pienamente l'eventualità di un aggravamento del rischio assunto l'Aderente è tenuto a comunicare alla Compagnia mediante lettera A.R. - anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto - ogni cambiamento di professione e/o attività sportive dell'Aderente stesso, intervenute in corso di contratto, che ne modifichino il rischio.

Art. 6 Durata

L'Aderente sceglie la durata del contratto al momento della sottoscrizione del modulo di adesione anche compatibilmente con la sua età.

La durata è compresa tra un minimo di 2 anni e un massimo pari alla differenza tra l'età - fissata a 67 anni - in cui l'Aderente raggiunge i requisiti di accesso alla prestazione stabilita dal regime obbligatorio e la sua età al momento della sottoscrizione.

La durata massima non può mai essere superiore a 30 anni e può anche essere inferiore alla durata prevista per la fase di accumulo.

Il contratto si estingue solo nei seguenti casi:

- esercizio del diritto di recesso di **Libero Domani**
- termine della fase di accumulo di **Libero Domani**
- in caso di riscatto totale di **Libero Domani**
- in caso di trasferimento di **Libero Domani**
- interruzione del pagamento dei premi
- scadenza del contratto
- decesso dell'Aderente in corso di validità della copertura della presente prestazione assicurativa accessoria.

Art. 7 Limiti di età dell'Aderente

Il contratto prevede determinati limiti di età minima e massima dell'Aderente, sia alla data di decorrenza che alla data di scadenza del contratto:

- età minima alla data di decorrenza del contratto: 18 anni
- età massima alla data di decorrenza del contratto: 60 anni
- età massima alla data di scadenza del contratto: 67 anni.

Per età dell'Aderente è da intendersi l'età assicurativa, ottenuta ipotizzando che l'Aderente mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.

Art. 8 Premio annuo costante

La prestazione assicurativa accessoria descritta al precedente Art.2 viene garantita dietro versamento da parte dell'Aderente - per tutta la durata del contratto e sempre che egli sia in vita - del premio annuo di importo costante indicato in polizza.

In fase di adesione tale premio annuo costante è da corrispondere unitamente al premio ricorrente destinato ad alimentare la posizione individuale maturata; in ogni caso non va ad incrementare la posizione individuale dell'Aderente.

Ciascun importo è corrisposto anticipatamente, dovuto cioè all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce e viene versato in misura costante per tutta la durata del contratto, così come indicato in polizza, ma non oltre l'anno assicurativo di decesso dell'Aderente.

L'importo del premio annuo costante - che non può essere variato nel corso della durata contrattuale - viene scelto dall'Aderente in base ai suoi obiettivi in termini di prestazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA

La Compagnia determina il capitale assicurato caso morte in base a:

- il premio annuo costante scelto dall'Aderente
- la durata prescelta
- l'età assicurativa dell'Aderente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ciascun premio - annuo o rata di premio - deve intendersi al lordo:

- della cifra fissa, pari a Euro 30
- del caricamento percentuale, pari al 15%
- dell'eventuale interesse di frazionamento.

È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo costante in rate semestrali, trimestrali o mensili; la scelta deve coincidere con quella effettuata per i premi ricorrenti relativi alla prestazione pensionistica.

I rispettivi interessi di frazionamento - da applicare solo sul premio annuo costante, per ciascuna rata - sono pari al 2%, 3% e 5%.

È comunque facoltà dell'Aderente richiedere alla Compagnia di poter variare il frazionamento; condizione necessaria è quella di comunicare la propria decisione almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annua del contratto.

Il premio da corrispondere nel corso del primo anno è dovuto per intero e anche in caso di frazionamento semestrale, trimestrale o mensile l'Aderente corrisponde quanto dovuto alla data di perfezionamento del contratto fermo restando l'obbligo di versamento dell'intera prima annualità di premio.

Diversamente il contratto si estingue e le rate di premio corrisposte restano acquisite alla Compagnia.

Premesso che il premio annuo costante di perfezionamento deve essere versato, in fase di adesione, contestualmente al premio ricorrente della prestazione pensionistica, la modalità di corresponsione di tale premio varia a secondo della scelta effettuata in termini di frazionamento; infatti, nel caso sia stato scelto il frazionamento del premio annuo costante in rate:

- **semestrali o trimestrali:** alla data di perfezionamento è dovuta la sola prima rata di premio annuo costante
- **mensili:** alla data di perfezionamento sono dovute le prime 3 rate di premio annuo costante.

Per la modalità di pagamento si rimanda all'art.7 delle Condizioni di Assicurazione della prestazione pensionistica.

Art. 9 Mancato pagamento del premio

L'Aderente ha la facoltà, in corso di contratto, di interrompere il pagamento dei premi.

Trascorsi 60 giorni dalla data di ricorrenza in cui non si è corrisposto il premio la prestazione assicurativa accessoria decade e i premi versati fino a quel momento restano definitivamente acquisiti dalla Compagnia.

Art. 10 Riattivazione, Riscatto e riduzione

Il presente contratto non prevede né riattivazione - intesa come ripresa del pagamento dei premi - né riscatto e né riduzione.

Art. 12 Pagamenti della Compagnia

Verificatosi l'evento previsto, prima di procedere al pagamento, unitamente alla richiesta di liquidazione dovranno essere consegnati all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto, ovvero inviati direttamente alla Compagnia, tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare vengono richiesti:

- certificato di nascita dell'Aderente; tale certificato o documento identificativo equivalente può essere consegnato fin dal momento della sottoscrizione del contratto
- originale di polizza
- originali di eventuali appendici
- certificato di morte dell'Aderente

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA

- relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dalla Compagnia
- eventuale documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare l'esattezza e completezza delle dichiarazioni dell'Aderente, prima della stipulazione del contratto, circa il suo stato di salute
- copia del testamento, ovvero atto notorio attestante la mancanza
- decreto del giudice tutelare per la riscossione del capitale se tra i Beneficiari ci sono minori o incapaci
- atto notorio attestante l'identità dei Beneficiari, se i Beneficiari sono gli eredi legittimi.

Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.

Nel caso di contratti gravati da pegno è indispensabile il consenso del creditore pignoratizio.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente dell'avente diritto.

Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

**TAVOLE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA**

Elenco delle malattie gravi o significative, degli interventi chirurgici significativi, delle attività professionali e/o sportive considerate a rischio.

Profilo sanitario

Per malattie gravi o comunque significative s'intendono:

- **Displasie**
- **Leucemie**
- **Linfomi**
- **Mielomi**
- **Neoplasie maligne di qualsiasi tipo**
- **Lesioni precancerose**
- **Malattie della pelle:** pemfigo, micosi fungoide, psoriasi
- **Malattie immunopatologiche:** immunodeficienze primitive e/o acquisite (HIV), lupus eritematoso sistemico, poliartrite nodosa, porpore, sclerodermia, artrite reumatoide, connettiviti sistemiche e vasculiti
- **Malattie delle ossa e delle articolazioni:** artrosi severa deformante, morbo di Pott, morbo di Sudeck, osteomielite
- **Malattie dimetaboliche:** diabete tipo II, diabete tipo I insorto da oltre 5 anni, glicogenosi, lipoidosi, emocromatosi, colesterolemia superiore a 250 mg, trigliceridemia superiore a 240 mg, grave obesità, sindrome dimetabolica consistente nell'associazione di obesità, ipercolesterolemia ed ipertensione arteriosa
- **Malattie dell'apparato respiratorio:** insufficienza respiratoria di grado moderato o superiore, bronchite cronica con enfisema, asma bronchiale e/o allergico in terapia continuativa o che abbia comportato ricoveri, malattia fibrocistica, sarcoidosi, mucoviscidosi, pneumotorace spontaneo, asportazione di polmone o parte di esso, ipertensione polmonare
- **Malattie dell'apparato cardiovascolare:** ipertensione arteriosa con valori superiori a 140/90 (nonostante trattamento), fibrillazione atriale permanente, tachicardia parossistica ventricolare, blocco atrio/ventricolare di qualsiasi tipo, blocco completo di branca sx, endo-mio-pericardite, cardiopatia ischemica e/o dilatativa, scompenso cardiaco, infarto, valvulopatie con stenosi e/o insufficienza (anche se di grado moderato), arteriopatie sistemiche, aneurismi
- **Malattie dell'apparato digerente:** esofagite cronica da reflusso, rettocolite ulcerosa, epatopatia cronica HBV e/o HCV correlata, sieropositività HBV e/o HCV, cirrosi epatica, fegato policistico, pancreatite cronica, malattia fibrocistica
- **Malattie dell'apparato uro-genitale:** insufficienza renale cronica (anche di grado lieve), malformazioni renali, ipertrofia prostatica
- **Malattie del sistema nervoso centrale e periferico:** vasculopatia cerebrale, aneurismi, ictus con o senza residue paralisi, morbo di Parkinson, malattia del motoneurone, miastenia grave, sclerosi a placche, malattie demielinizzanti in genere, distrofie muscolari di ogni tipo, epilessia parziale o generalizzata, morbo di Alzheimer o altre demenze, postumi di meningo/encefalite, malattie psichiatriche di qualsiasi tipo, Sindrome di Down
- **Malattie degli organi di senso:** cecità completa, emicecità, glaucoma, neurite ottica retrobulbare, edema papillare, retinopatie, qualunque sia la causa, riduzione severa dell'acuità visiva da qualsiasi causa, otomastoidite cronica complicata, malattia di Meniere, colesteatoma, sordità completa o insufficientemente corretta da protesi acustiche
- **Malattie delle ghiandole endocrine:** adenoma ipofisario di qualsiasi tipo, patologie tiroidee, iper o ipoparatiroidismo, affezioni surrenaliche
- **Malattie del sangue e degli organi emolinfopoietici:** talassemia maior, anemia aplastica o sferocitica o autoimmune, emoglobinuria parossistica, policitemia vera, piastrinosi semplice, trombocitopenia essenziale, gammopatia monoclonale, amiloidosi, ipersplenismo, malattie che abbiano comportato asportazione di milza, emofilie
- **Malattie rare e genetiche.**

Per interventi chirurgici significativi s'intendono quegli interventi atti a curare le suddette malattie gravi o significative, oppure eseguiti a scopo di trapianto.

Profilo professionale

Le attività professionali considerate a rischio sono le seguenti:

- Acrobata
- Aeronautica militare
- Agente di custodia
- Agente/Piazzista/Rappresentante di commercio/industria che provvede alla consegna di prodotti pericolosi (esplosivi, corrosivi, infiammabili e tossici)
- Attore/Artista esposto anche a rischi speciali
- Autista di autocarri di oltre 35 quintali
- Autista di autocarri e/o motocarri che trasporta esplosivi o merci pericolose, con o senza carico e scarico
- Aviazione civile
- Carabiniere
- Chimico/Fisico occupato in fabbrica di esplosivi o nel campo dell'energia nucleare
- Circo equestre
- Collaudatore di auto e moto
- Commerciante all'ingrosso, in articoli pericolosi (esplosivi, corrosivi, infiammabili e tossici)
- Esercito
- Guardia del corpo
- Guardia doganale, portuale, di finanza e di pubblica sicurezza
- Guardia municipale, giurata, notturna (anche armata)
- Guida alpina
- Marina mercantile
- Marina militare
- Operaio o altro personale a contatto con materiale esplosivo o venefico (compreso pesticida e amianto)
- Operaio o altro personale addetto agli impianti per la produzione di energia nucleare
- Operaio o altro personale occupato nell'industria petrolifera
- Operaio di cementifici
- Polizia
- Professionista sportivo
- Sommozzatore/Palombaro
- Speleologo
- Titolare o dipendente con lavoro manuale in cava e uso di esplosivi
- Titolare o dipendente in cantieri edili con accesso alle impalcature
- Titolare o dipendente in miniera con lavoro manuale
- Vigile del fuoco.

Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.

Profilo sportivo

Le attività sportive considerate a rischio sono le seguenti:

- Alpinismo con scalate oltre il terzo grado effettuate isolatamente
- Alpinismo con scalate isolate oltre il terzo grado effettuate non isolatamente
- Arrampicata libera (free climbing)
- Arti marziali (in genere)
- Atletica pesante
- Bob
- Bungee jumping
- Canoa fluviale
- Football americano
- Guida alpina
- Guidoslitta
- Hydrospeed
- Immersioni subacquee non in apnea
- Kayak
- Kitesurf
- Lotta (nelle sue varie forme)
- Paracadutismo
- Parapendio
- Pilota o passeggero di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e relative prove
- Pugilato dilettantistico
- Rafting
- Rugby
- Salto dal trampolino con sci e idrosci
- Sci acrobatico
- Sci alpinismo
- Sci estremo
- Torrentismo
- Snowboard acrobatico
- Sport aerei (in genere)
- Vela di altura.

Si precisa che le attività sportive di tipo ricreativo e professionale non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.

pagina bianca



Sara Vita

via Po, 20 - 00198 Roma

www.sara.it

sara vita

Società del Gruppo Sara

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sul regime fiscale

Sara Vita Spa, in qualità di soggetto istitutore e gestore del Piano Individuale Pensionistico, si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 25 giugno 2015.

Modello V394F edizione 06/15

pagina bianca



Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

DOCUMENTO FISCALE

Art.1 - Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a euro 5.164,57. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il limite annuo di euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

L'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato - ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - gli importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi.

Tali somme saranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di euro 5.164,57). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a euro 2.582,29 in ciascun anno.

Art.2 - Regime fiscale dei piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP)

I piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura - in termini generali - del 20%.

La base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva è data dal risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, ottenuto come differenza tra il valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno e il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

In ogni caso non tutti i redditi maturati concorrono in egual misura alla determinazione della base imponibile: infatti, i redditi derivanti dall'investimento in titoli del debito pubblico ed equiparati - oltre che in obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella cosiddetta *white list* e altre tipologie di obbligazioni - concorrono alla determinazione della base imponibile per la sola quota del 62,5%, mentre i redditi derivanti dall'investimento in altre tipologie di titoli concorrono pienamente alla determinazione della base imponibile.

Il fine di tale operazione è agevolare l'Aderente che viene così a beneficiare indirettamente della minor tassazione applicata ai titoli del debito pubblico ed equiparati - aliquota pari al 12,5% - come se l'investimento in tali titoli fosse effettuato direttamente e non per il tramite della forma pensionistica complementare.

DOCUMENTO FISCALE

La quota di questa particolare tipologia di titoli del debito pubblico ed equiparati presenti negli attivi a copertura delle riserve matematiche è determinata ogni anno dalla Compagnia.

L'eventuale risultato negativo è calcolato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

Art.3 - Regime fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che è uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva di cui all'Art.2 in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti.

La tassazione delle prestazioni (sia in capitale che in rendita) può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione, dell'aliquota del 15%, di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione.

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 26%^(*). Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

^(*) si riduce nel caso in cui tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli del debito pubblico ed equiparati.

Art.4 - Anticipazioni, riscatti e trasferimenti

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che è applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni riguardo alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali:

- anticipazioni richieste dall'Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell'Aderente.

I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari.

pagina bianca



Sara Vita

via Po, 20 - 00198 Roma

www.sara.it

sara vita

Società del Gruppo Sara

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sulle anticipazioni

(art. 11, comma 7, del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Sara Vita Spa, in qualità di soggetto istitutore e gestore del Piano Individuale Pensionistico, si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 25 giugno 2015.

Modello V394E edizione 06/15

pagina bianca



Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Art.1 - Oggetto

Il presente documento disciplina le modalità di conseguire un'anticipazione dell'ammontare della posizione pensionistica individuale maturata da **Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**, di seguito definito "**Libero Domani**".

Sara Vita Spa, di seguito definita "Compagnia", è il soggetto che ha istituito e gestisce **Libero Domani**, così come previsto dall'Art.13 (Anticipazioni) del Regolamento.

Art.2 - Condizioni per ottenere l'anticipazione

L'anticipazione può essere concessa da **Libero Domani** esclusivamente per:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art.3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione
- d) ulteriori esigenze degli Aderenti.

L'anticipazione di cui al punto a) del precedente comma può essere richiesta in qualsiasi momento.

Condizione essenziale per ottenere le anticipazioni di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma è che il periodo di iscrizione dell'Aderente sia pari ad almeno 8 anni (di seguito "anzianità"). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Art.3 - Importo dell'anticipazione

L'importo massimo dell'anticipazione è pari a:

- 75% dell'ammontare della posizione individuale nei casi a), b), c)
- 30% dell'ammontare della posizione individuale nel caso d).

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

L'anticipazione può essere richiesta dall'Aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento.

Art.4 - Modalità della richiesta

La richiesta di anticipazione, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, deve essere indirizzata alla Compagnia.

La Compagnia provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, entro 30 giorni, la Compagnia invia all'Aderente richiesta di integrazione, e provvede all'erogazione dell'anticipazione entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Compagnia non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

La documentazione prodotta dall'Aderente in originale sarà restituita dalla Compagnia successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.

EVENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Art.5 - Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'Aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

L'anticipazione può essere richiesta entro 90 giorni dall'effettuazione della spesa.

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, la Compagnia non ritenga opportuno corrispondere all'Aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.

Art.6 - Acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli

L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'Aderente o del beneficiario dell'acquisto:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi, del contratto di vendita, nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio e, nel caso di costruzione in proprio, del titolo di proprietà del terreno).

Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con gli originali della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione.

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione prescritta al precedente comma 6, l'Aderente dovrà informare la Compagnia fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità.

La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'Aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

Art.7 - Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione

L'anticipazione è riconosciuta all'Aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, sulla prima casa di abitazione.

Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui all'articolo 6 comma 2, ancorché in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.

A norma della legge sopra citata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione i seguenti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria:** gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
- b) interventi di manutenzione straordinaria:** le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni d'uso
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo:** gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio
- d) interventi di ristrutturazione edilizia:** gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagome di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa "antisismica".

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori
- acquisto dei materiali perizie e sopralluoghi
- oneri di urbanizzazione
- altre prestazioni professionali
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n.41.

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'Aderente:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà e godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile per il quale vengono eseguiti i lavori
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento)
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori
- copia della ricevuta di pagamento dell'IMU, se dovuta
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria)
- dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria), nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi euro 51.645,69
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'Aderente ed il numero di Partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori.

pagina bianca



Sara Vita

via Po, 20 - 00198 Roma

www.sara.it

sara vita

Società del Gruppo Sara

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sulle rendite

comprensivo delle tabelle dei coefficienti di
conversione in rendita

Il presente Documento sulle rendite è parte integrante
delle Condizioni di Assicurazione

Modello V394F edizione 06/15

pagina bianca



Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

DOCUMENTO SULLE RENDITE

PREMESSA

Il presente Documento sulle rendite, allegato alle Condizioni di Assicurazione, disciplina la fase di conversione e di erogazione della prestazione in forma di rendita di **Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**, di seguito definito "**Libero Domani**".

Ai sensi dell'art.11 comma 3 del Decreto, la prestazione di **Libero Domani** può essere erogata in una delle seguenti forme:

- **in forma di capitale**, fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione
- **in forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile**, di seguito rendita.

Si rimanda all'Art.12 delle Condizioni di Assicurazione per un maggior dettaglio sulla modalità di scelta della prestazione da parte dell'Aderente e alla tempistica di erogazione.

Art.1 - Erogazione in rendita

La Compagnia determina la prestazione in forma di rendita applicando alla posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione il **coefficiente di conversione in rendita**, di cui all'Art.2 e all'Allegato del presente Documento, determinato in funzione dell'età assicurativa dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione e della rateazione prescelta relativamente all'erogazione, di cui di seguito.

Ovviamente, la posizione individuale maturata da convertire in rendita è quella al netto dell'eventuale quota da liquidare in forma di capitale.

La rendita - al netto delle imposte e della spesa di erogazione, pari a euro 5, di cui al successivo Art.4 - viene riconosciuta dalla Compagnia:

- vita natural durante dell'Aderente e senza possibilità di essere riscattata durante questo periodo in rate posticipate
- con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile; nel corso della fase di erogazione non è possibile da parte dell'Aderente richiedere una diversa rateazione.

Ad ogni anniversario della ricorrenza annuale della data di accesso alla prestazione, la rendita viene rivalutata nella misura e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione, di cui all'Art.5.

Entro 60 giorni dalla data di rivalutazione annuale la Compagnia invia all'Aderente una comunicazione contenente dettagli sull'importo della rendita erogata nel corso del periodo di riferimento.

In alternativa alla prestazione in forma di rendita l'Aderente ha in ogni caso la facoltà decidere che la prestazione - al netto dell'eventuale quota erogata in capitale - possa essere erogata in una delle forme di rendita di seguito descritte:

- a) una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, reversibile su altra testa** - quella dell'Aderente (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa) - erogabile ai Beneficiari designati fino al decesso dell'Aderente (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale, finché sia in vita l'altro soggetto (seconda testa)
- b) una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile**, erogabile ai Beneficiari designati **in modo certo** (vale a dire anche in caso di decesso dell'Aderente) **nei primi 5 anni** e, successivamente, finché l'Aderente sia in vita
- c) una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile**, erogabile ai Beneficiari designati **in modo certo** (vale a dire anche in caso di decesso dell'Aderente) **nei primi 10 anni** e, successivamente, finché l'Aderente sia in vita.

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Art.2 - Determinazione dei coefficienti di conversione

Distintamente per tipologia di rendita la Compagnia determina i coefficienti di conversione.

Nell'Allegato al presente Documento sono inserite le tabelle che illustrano i coefficienti di conversione necessari per determinare l'importo della rendita annua in rate posticipate per ogni 1.000 euro di posizione individuale maturata da convertire.

Le tabelle presenti in Allegato sono le seguenti:

- **Tabella 1:** coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia
- **Tabella 2:** coefficienti di conversione per la determinazione della rendita certa per i primi 5 anni
- **Tabella 3:** coefficienti di conversione per la determinazione della rendita certa per i primi 10 anni

Relativamente ai coefficienti di conversione per la determinazione della rendita reversibile è necessario individuare anche la percentuale di reversibilità e l'età assicurativa della seconda testa.

A titolo di esempio, nell'Allegato al presente Documento, si illustrano alcuni coefficienti di conversione per la determinazione della rendita reversibile ipotizzando, oltre all'età assicurativa dell'Aderente e della seconda testa, una percentuale di reversibilità del 100%.

Nel caso in cui l'Aderente scelga questa tipologia di rendita, la Compagnia fornisce, su richiesta dell'Aderente stesso, il coefficiente corrispondente, calcolato in base alle medesime componenti e informazioni utilizzate per le altre tipologie di rendita.

La Compagnia determina i coefficienti di conversione sulla base di ipotesi di evoluzione sia della probabilità di sopravvivenza della popolazione italiana, sia dei rendimenti che possono essere ottenuti nel corso della fase di accumulo.

Di conseguenza, ciascun coefficiente di conversione viene calcolato tenendo conto:

- di una **componente demografica**: tavola demografica, indicata come A62, distinta per anno di nascita dell'Aderente
- di una **componente finanziaria**: tasso tecnico dell'1%

oltre che:

- della spesa di gestione, pari all'1,25 % della rata di rendita, di cui al successivo Art.4
- dell'età assicurativa raggiunta dall'Aderente alla data di accesso alla prestazione
- della rateazione prescelta per la rendita: annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

L'importo della rendita erogata dalla Compagnia in rate posticipate si ottiene come segue:

- la posizione individuale maturata viene moltiplicata per il coefficiente di conversione
- il risultato viene diviso per 1.000
- al risultato vengono detratte le eventuali imposte e la spesa di erogazione pari a euro 5, di cui al successivo Art.4.

Art.3 - Modifica della componente demografica e/o finanziaria dei coefficienti di conversione nel corso della fase di accumulo

Nel corso della fase di accumulo la Compagnia ha la facoltà di modificare sia la componente demografica che quella finanziaria dei coefficienti di conversione.

Infatti, visto il lungo periodo che può intercorrere tra la data di adesione a **Libero Domani** e quella di erogazione della rendita, le ipotesi che hanno permesso inizialmente alla Compagnia di elaborare le previsioni necessarie alla determinazione dei coefficienti di conversione possono discostarsi sensibilmente rispetto ai reali andamenti demografici e/o finanziari, rendendo così necessario un adeguamento dei coefficienti stessi.

L'intervento di modifica è possibile se e solo se:

- non abbia ancora avuto inizio l'erogazione della rendita
- l'Aderente, già presente in **Libero Domani** al momento della modifica, non debba esercitare il diritto alla prestazione nei 3 anni successivi.

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Relativamente alla **componente demografica** è possibile adeguarsi alle nuove ipotesi nei casi in cui statistiche nazionali condotte dall'ISTAT, ovvero da altri qualificati organismi pubblici italiani o comunitari, rilevino variazioni della probabilità di sopravvivenza della popolazione italiana.

La modifica dei coefficienti di conversione, determinata dall'intervento sulla componente demografica, ha effetto sia sui contributi già corrisposti che su quelli successivi.

Relativamente alla **componente finanziaria** la modifica del tasso tecnico è possibile nel caso in cui la Compagnia si debba adeguare alle disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n.21/2008 e successive modifiche e integrazioni, in materia di tasso tecnico massimo garantibile nelle forme pensionistiche complementari.

La modifica dei coefficienti di conversione, determinata dall'intervento sulla componente finanziaria, ha effetto solo sui contributi versati successivamente alla data di applicazione della modifica.

La Compagnia invia all'Aderente la comunicazione relativa alla modifica dei coefficienti di conversione almeno 120 giorni prima della data di applicazione della modifica stessa.

Nella comunicazione devono essere allegati i nuovi coefficienti di conversione e devono essere illustrate le conseguenze economiche sulla prestazione.

Nel caso in cui le modifiche proposte dalla Compagnia comportino un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, l'Aderente ha 90 giorni di tempo, dal momento della comunicazione, per decidere in merito all'accettazione o meno della modifica proposta.

Nel caso l'Aderente voglia rifiutare tale modifica, deve inviare una comunicazione entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione della Compagnia, con la quale l'informa delle sue intenzioni:

- interrompere i versamenti, conservando comunque la posizione individuale maturata e mantenendo valide tutte le facoltà previste da **Libero Domani**

ovvero

- trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, senza rispettare il vincolo temporale di permanenza di 2 anni previsti dal Decreto e senza l'applicazione della spesa per il trasferimento, pari a euro 50.

Art. 4 - Spese

Distintamente per età dell'Aderente e tipologia di rendita scelta, ciascun coefficiente di conversione - di cui all'Art.2 e all'Allegato - necessario a determinare la rendita, prevede una **spesa di gestione** pari all'1,25% della rata di rendita, indipendentemente dalla periodicità di erogazione.

Per ciascuna rata di rendita è prevista una **spesa per l'erogazione** della rendita di euro 5, trattenuta dall'importo di rata, indipendentemente dalla periodicità di erogazione.

Sul patrimonio della Gestione Separata viene applicato un rendimento trattenuto, pari ad un valore percentuale definito come segue:

- se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è maggiore o uguale al 10%, il rendimento trattenuto applicato è pari al 10% del tasso medio di rendimento
- se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore del 10% ma maggiore o uguale al 2%, il rendimento trattenuto applicato è pari ad 1 punto percentuale
- se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore del 2%, il rendimento trattenuto applicato è pari alla differenza tra il rendimento realizzato e il tasso tecnico, pari all'1%.

Relativamente alla determinazione del tasso medio di rendimento si rimanda all'Art.5.

Art.5 - Clausola di Rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua della rendita nel corso della fase di erogazione.

A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata ORIZZONTI 2007 - parte integrante delle Condizioni di Assicurazione - attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

DOCUMENTO SULLE RENDITE

A) misura annua di rivalutazione

Il 31 dicembre di ogni anno la rendita viene rivalutata nella misura e secondo le modalità di seguito illustrate:

- la Compagnia determina il tasso medio di rendimento - calcolato ai sensi del punto 2. del Regolamento della Gestione Separata - con riferimento al periodo di osservazione, preso a base per la determinazione del tasso, che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno corrente
- la misura annua di rivalutazione riconosciuta al contratto - funzione del tasso medio di rendimento e del **tasso tecnico**, pari all'1% - si determina in base alle seguenti modalità:
 - se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è maggiore o uguale al 10%, il rendimento attribuito al contratto è pari al tasso medio di rendimento moltiplicato per l'aliquota di retrocessione, fissata dalla Compagnia, pari al 90%
 - se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore del 10% ma maggiore o uguale al 2%, il rendimento attribuito è pari al tasso medio di rendimento diminuito di 1 punto percentuale
 - se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore del 2%, il rendimento attribuito è pari al tasso tecnico, all'1%.

La misura annua di rivalutazione corrispondente, si ottiene sottraendo al rendimento attribuito al contratto il tasso tecnico e scontando per un anno il valore così ottenuto ad un tasso pari al tasso tecnico stesso.

La misura annua di rivalutazione non può mai essere negativa.

La misura annua di rivalutazione minima garantita è pari a zero.

B) rivalutazione della rendita

ad ogni anniversario della ricorrenza annuale della data di accesso alla prestazione, la rendita viene rivalutata mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).

La misura annua di rivalutazione - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata alla rendita in essere, comprensiva di quella derivante da precedenti rivalutazioni.

Gli aumenti della rendita vengono comunicati di volta in volta all'Aderente.

Art.6 - Pagamenti della Compagnia

La richiesta di erogazione della prestazione in forma di rendita da parte dell'Aderente deve essere effettuata inviando alla Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto, una comunicazione completa delle informazioni necessarie.

Nella comunicazione l'Aderente deve indicare, distintamente:

- la tipologia di rendita scelta (Art.1)
- la percentuale di reversibilità, in caso di scelta di rendita reversibile (Art.1).
- la rateazione della rendita: annuale, semestrale, trimestrale o mensile (Art.1)

In entrambi i casi è necessario allegare alla richiesta i documenti utili a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La richiesta, con i relativi allegati, può essere inviata all'Intermediario cui è assegnato il contratto o inviata direttamente alla Direzione della Compagnia a: **Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma.**

In particolare vengono richiesti:

- fotocopia di un valido documento dell'Aderente
- originale di polizza o dichiarazione di smarrimento dello stesso
- originali delle eventuali appendici - atti di variazione contrattuale
- documentazione che attesti il diritto alla prestazione
- codice IBAN del conto corrente dell'Aderente
- documento che comprovi, anche in forma di autocertificazione, l'esistenza in vita dell'Aderente, da consegnare con periodicità annuale, in fase di erogazione della rendita
- dati anagrafici relativi ai Beneficiari, in caso di rendita certa o reversibile
- codice fiscale relativo ai Beneficiari, in caso di rendita certa o reversibile
- codice IBAN di ciascun conto corrente dei Beneficiari, in caso di rendita certa.

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Relativamente alle procedure adottate dalla Compagnia in merito al pagamento della prestazione in forma di rendita si rimanda all'Art.21 delle Condizioni di Assicurazione.

Art.7 - Beneficiario

In caso di liquidazione della prestazione nelle forme di rendita previste, vale quanto segue:

- in caso di liquidazione della prestazione in forma di rendita, il Beneficiario risulta essere esclusivamente l'Aderente
- in caso di liquidazione della prestazione in forma di rendita certa, i Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche - designati dall'Aderente
- in caso di liquidazione della prestazione in forma di rendita reversibile, i Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche - designati dall'Aderente.

Tra i Beneficiari designati si comprendono anche gli eredi legittimi e/o testamentari.

Relativamente alle modalità di designazione dei Beneficiari si rimanda all'Art.23 delle Condizioni di Assicurazione.

DOCUMENTO SULLE RENDITE

ALLEGATO

Le tabelle che seguono illustrano i coefficienti di conversione necessari a determinare - per 1.000 euro di posizione individuale maturata - la rendita annua in rate posticipate, distintamente per:

- età dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione
- rateazione di erogazione della rendita: annuale, semestrale, trimestrale e mensile.

Le tipologie di rendita vitalizia immediata rivalutabile individuate sono:

- **Tabella 1:** coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia
- **Tabella 2:** coefficienti di conversione per la determinazione della rendita certa per i primi 5 anni
- **Tabella 3:** coefficienti di conversione per la determinazione della rendita certa per i primi 10 anni.

Di seguito vengono illustrati - relativamente alla determinazione della rendita reversibile - alcuni esempi di coefficienti di conversione, nell'ipotesi di tre combinazioni di età dell'Aderente e della seconda testa e di una percentuale di reversibilità del 100% (in caso di decesso dell'Aderente l'intero importo delle rate di rendita viene riconosciuto ai Beneficiari designati finché è in vita la seconda testa).

Coefficienti di conversione per la determinazione della rendita reversibile, nelle seguenti ipotesi:

- importo della posizione individuale da convertire: euro 1.000
- età assicurativa dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione: 67 anni
- età assicurativa della seconda testa alla medesima data di accesso alla prestazione: 62 anni
- percentuale di reversibilità: 100%
- rateazione: annuale

anno di nascita della seconda testa	anno di nascita dell'Aderente		
	1983	1973	1963
1988	35,94		
1978		36,25	
1968			37,21

Nel caso in cui l'Aderente scelga questa tipologia di rendita - non essendo possibile indicare in Allegato tutte le combinazioni di età e percentuali di reversibilità - la Compagnia fornisce, su richiesta dell'Aderente stesso, il coefficiente corrispondente alla combinazione scelta.

In generale, si rimanda all'Art.2 per la modalità di determinazione dei coefficienti di conversione.

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Tabella 1A: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia immediata rivalutabile

età	rateazione annuale												rateazione semestrale											
	anno di nascita dell'Aderente						età	anno di nascita dell'Aderente																
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989		dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020					
55	37,41	36,47	35,59	34,76	33,96	33,21	32,50	31,81	31,17	55	37,06	36,14	35,27	34,45	33,67	32,93	32,23	31,56	30,92					
56	38,39	37,41	36,47	35,59	34,76	33,96	33,21	32,50	31,81	56	38,03	37,06	36,14	35,27	34,45	33,67	32,93	32,23	31,56					
57	39,44	38,39	37,41	36,47	35,59	34,76	33,96	33,21	32,50	57	39,05	38,03	37,06	36,14	35,27	34,45	33,67	32,93	32,23					
58	40,56	39,44	38,39	37,41	36,47	35,59	34,76	33,96	33,21	58	40,15	39,05	38,03	37,06	36,14	35,27	34,45	33,67	32,93					
59	41,74	40,56	39,44	38,39	37,41	36,47	35,59	34,76	33,96	59	41,31	40,15	39,05	38,03	37,06	36,14	35,27	34,45	33,67					
60	43,00	41,74	40,56	39,44	38,39	37,41	36,47	35,59	34,76	60	42,54	41,31	40,15	39,05	38,03	37,06	36,14	35,27	34,45					
61	44,34	43,00	41,74	40,56	39,44	38,39	37,41	36,47	35,59	61	43,85	42,54	41,31	40,15	39,05	38,03	37,06	36,14	35,27					
62	45,77	44,34	43,00	41,74	40,56	39,44	38,39	37,41	36,47	62	45,25	43,85	42,54	41,31	40,15	39,05	38,03	37,06	36,14					
63	47,30	45,77	44,34	43,00	41,74	40,56	39,44	38,39	37,41	63	46,74	45,25	43,85	42,54	41,31	40,15	39,05	38,03	37,06					
64	48,94	47,30	45,77	44,34	43,00	41,74	40,56	39,44	38,39	64	48,34	46,74	45,25	43,85	42,54	41,31	40,15	39,05	38,03					
65	50,71	48,94	47,30	45,77	44,34	43,00	41,74	40,56	39,44	65	50,07	48,34	46,74	45,25	43,85	42,54	41,31	40,15	39,05					
66	52,61	50,71	48,94	47,30	45,77	44,34	43,00	41,74	40,56	66	51,92	50,07	48,34	46,74	45,25	43,85	42,54	41,31	40,15					
67	54,67	52,61	50,71	48,94	47,30	45,77	44,34	43,00	41,74	67	53,93	51,92	50,07	48,34	46,74	45,25	43,85	42,54	41,31					
68	56,90	54,67	52,61	50,71	48,94	47,30	45,77	44,34	43,00	68	56,09	53,93	51,92	50,07	48,34	46,74	45,25	43,85	42,54					
69	59,31	56,90	54,67	52,61	50,71	48,94	47,30	45,77	44,34	69	58,44	56,09	53,93	51,92	50,07	48,34	46,74	45,25	43,85					
70	61,93	59,31	56,90	54,67	52,61	50,71	48,94	47,30	45,77	70	60,98	58,44	56,09	53,93	51,92	50,07	48,34	46,74	45,25					
71	64,78	61,93	59,31	56,90	54,67	52,61	50,71	48,94	47,30	71	63,73	60,98	58,44	56,09	53,93	51,92	50,07	48,34	46,74					
72	67,88	64,78	61,93	59,31	56,90	54,67	52,61	50,71	48,94	72	66,73	63,73	60,98	58,44	56,09	53,93	51,92	50,07	48,34					
73	71,26	67,88	64,78	61,93	59,31	56,90	54,67	52,61	50,71	73	70,00	66,73	63,73	60,98	58,44	56,09	53,93	51,92	50,07					
74	74,96	71,26	67,88	64,78	61,93	59,31	56,90	54,67	52,61	74	73,57	70,00	66,73	63,73	60,98	58,44	56,09	53,93	51,92					
75	79,02	74,96	71,26	67,88	64,78	61,93	59,31	56,90	54,67	75	77,47	73,57	70,00	66,73	63,73	60,98	58,44	56,09	53,93					

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Tabella 1B: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia immediata rivalutabile

C.C.	rateazione trimestrale												rateazione mensile											
	anno di nascita dell'Aderente												anno di nascita dell'Aderente											
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020	C.C.	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020					
55	36,88	35,97	35,12	34,30	33,53	32,80	32,10	31,43	30,80	55	36,77	35,87	35,01	34,20	33,44	32,71	32,01	31,35	30,72					
56	37,84	36,88	35,97	35,12	34,30	33,53	32,80	32,10	31,43	56	37,72	36,77	35,87	35,01	34,20	33,44	32,71	32,01	31,35					
57	38,86	37,84	36,88	35,97	35,12	34,30	33,53	32,80	32,10	57	38,73	37,72	36,77	35,87	35,01	34,20	33,44	32,71	32,01					
58	39,94	38,86	37,84	36,88	35,97	35,12	34,30	33,53	32,80	58	39,81	38,73	37,72	36,77	35,87	35,01	34,20	33,44	32,71					
59	41,09	39,94	38,86	37,84	36,88	35,97	35,12	34,30	33,53	59	40,95	39,81	38,73	37,72	36,77	35,87	35,01	34,20	33,44					
60	42,31	41,09	39,94	38,86	37,84	36,88	35,97	35,12	34,30	60	42,16	40,95	39,81	38,73	37,72	36,77	35,87	35,01	34,20					
61	43,61	42,31	41,09	39,94	38,86	37,84	36,88	35,97	35,12	61	43,45	42,16	40,95	39,81	38,73	37,72	36,77	35,87	35,01					
62	44,99	43,61	42,31	41,09	39,94	38,86	37,84	36,88	35,97	62	44,82	43,45	42,16	40,95	39,81	38,73	37,72	36,77	35,87					
63	46,47	44,99	43,61	42,31	41,09	39,94	38,86	37,84	36,88	63	46,28	44,82	43,45	42,16	40,95	39,81	38,73	37,72	36,77					
64	48,05	46,47	44,99	43,61	42,31	41,09	39,94	38,86	37,84	64	47,86	46,28	44,82	43,45	42,16	40,95	39,81	38,73	37,72					
65	49,75	48,05	46,47	44,99	43,61	42,31	41,09	39,94	38,86	65	49,54	47,86	46,28	44,82	43,45	42,16	40,95	39,81	38,73					
66	51,58	49,75	48,05	46,47	44,99	43,61	42,31	41,09	39,94	66	51,36	49,54	47,86	46,28	44,82	43,45	42,16	40,95	39,81					
67	53,56	51,58	49,75	48,05	46,47	44,99	43,61	42,31	41,09	67	53,32	51,36	49,54	47,86	46,28	44,82	43,45	42,16	40,95					
68	55,70	53,56	51,58	49,75	48,05	46,47	44,99	43,61	42,31	68	55,44	53,32	51,36	49,54	47,86	46,28	44,82	43,45	42,16					
69	58,01	55,70	53,56	51,58	49,75	48,05	46,47	44,99	43,61	69	57,72	55,44	53,32	51,36	49,54	47,86	46,28	44,82	43,45					
70	60,51	58,01	55,70	53,56	51,58	49,75	48,05	46,47	44,99	70	60,20	57,72	55,44	53,32	51,36	49,54	47,86	46,28	44,82					
71	63,22	60,51	58,01	55,70	53,56	51,58	49,75	48,05	46,47	71	62,89	60,20	57,72	55,44	53,32	51,36	49,54	47,86	46,28					
72	66,17	63,22	60,51	58,01	55,70	53,56	51,58	49,75	48,05	72	65,81	62,89	60,20	57,72	55,44	53,32	51,36	49,54	47,86					
73	69,38	66,17	63,22	60,51	58,01	55,70	53,56	51,58	49,75	73	68,98	65,81	62,89	60,20	57,72	55,44	53,32	51,36	49,54					
74	72,89	69,38	66,17	63,22	60,51	58,01	55,70	53,56	51,58	74	72,44	68,98	65,81	62,89	60,20	57,72	55,44	53,32	51,36					
75	76,72	72,89	69,38	66,17	63,22	60,51	58,01	55,70	53,56	75	76,22	72,44	68,98	65,81	62,89	60,20	57,72	55,44	53,32					

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Tabella 2A: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia rivalutabile, certa per i primi 5 anni

n° di anni	rateazione annuale										rateazione semestrale									
	anno di nascita dell'Aderente										anno di nascita dell'Aderente									
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020		
55	37,36	36,43	35,55	34,72	33,93	33,19	32,47	31,79	31,15	55	37,01	36,10	35,24	34,42	33,65	32,91	31,54	30,91		
56	38,34	37,36	36,43	35,55	34,72	33,93	33,19	32,47	31,79	56	37,98	37,01	36,10	35,24	34,42	33,65	32,21	31,54		
57	39,38	38,34	37,36	36,43	35,55	34,72	33,93	33,19	32,47	57	39,00	37,98	37,01	36,10	35,24	34,42	33,65	32,21		
58	40,48	39,38	38,34	37,36	36,43	35,55	34,72	33,93	33,19	58	40,08	39,00	37,98	37,01	36,10	35,24	34,42	33,65		
59	41,66	40,48	39,38	38,34	37,36	36,43	35,55	34,72	33,93	59	41,23	40,08	39,00	37,98	37,01	36,10	35,24	34,42		
60	42,90	41,66	40,48	39,38	38,34	37,36	36,43	35,55	34,72	60	42,45	41,23	40,08	39,00	37,98	37,01	36,10	35,24		
61	44,23	42,90	41,66	40,48	39,38	38,34	37,36	36,43	35,55	61	43,75	42,45	41,23	40,08	39,00	37,98	37,01	36,10		
62	45,64	44,23	42,90	41,66	40,48	39,38	38,34	37,36	36,43	62	45,13	43,75	42,45	41,23	40,08	39,00	37,98	37,01		
63	47,14	45,64	44,23	42,90	41,66	40,48	39,38	38,34	37,36	63	46,60	45,13	43,75	42,45	41,23	40,08	39,00	37,98		
64	48,76	47,14	45,64	44,23	42,90	41,66	40,48	39,38	38,34	64	48,18	46,60	45,13	43,75	42,45	41,23	40,08	39,00		
65	50,49	48,76	47,14	45,64	44,23	42,90	41,66	40,48	39,38	65	49,87	48,18	46,60	45,13	43,75	42,45	41,23	40,08		
66	52,36	50,49	48,76	47,14	45,64	44,23	42,90	41,66	40,48	66	51,69	49,87	48,18	46,60	45,13	43,75	42,45	41,23		
67	54,36	52,36	50,49	48,76	47,14	45,64	44,23	42,90	41,66	67	53,65	51,69	49,87	48,18	46,60	45,13	43,75	42,45		
68	56,52	54,36	52,36	50,49	48,76	47,14	45,64	44,23	42,90	68	55,76	53,65	51,69	49,87	48,18	46,60	45,13	42,45		
69	58,86	56,52	54,36	52,36	50,49	48,76	47,14	45,64	44,23	69	58,03	55,76	53,65	51,69	49,87	48,18	46,60	45,13		
70	61,37	58,86	56,52	54,36	52,36	50,49	48,76	47,14	45,64	70	60,48	58,03	55,76	53,65	51,69	49,87	48,18	46,60		
71	64,08	61,37	58,86	56,52	54,36	52,36	50,49	48,76	47,14	71	63,12	60,48	58,03	55,76	53,65	51,69	49,87	48,18		
72	67,01	64,08	61,37	58,86	56,52	54,36	52,36	50,49	48,76	72	65,97	63,12	60,48	58,03	55,76	53,65	51,69	49,87		
73	70,17	67,01	64,08	61,37	58,86	56,52	54,36	52,36	50,49	73	69,04	65,97	63,12	60,48	58,03	55,76	53,65	51,69		
74	73,58	70,17	67,01	64,08	61,37	58,86	56,52	54,36	52,36	74	72,35	69,04	65,97	63,12	60,48	58,03	55,76	53,65		
75	77,26	73,58	70,17	67,01	64,08	61,37	58,86	56,52	54,36	75	75,93	72,35	69,04	65,97	63,12	60,48	58,03	55,76		

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Tabella 2B: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia rivalutabile, certa per i primi 5 anni

n°	rateazione trimestrale										n°	rateazione mensile									
	anno di nascita dell'Aderente											anno di nascita dell'Aderente									
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020	dal 1928 al 1938		dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020		
55	36,84	35,94	35,08	34,28	33,51	32,78	32,08	31,42	30,79	55	36,73	35,83	34,98	34,18	33,41	32,69	31,99	31,33	30,71		
56	37,80	36,84	35,94	35,08	34,28	33,51	32,78	32,08	31,42	56	37,68	36,73	35,83	34,98	34,18	33,41	32,69	31,99	31,33		
57	38,81	37,80	36,84	35,94	35,08	34,28	33,51	32,78	32,08	57	38,68	37,68	36,73	35,83	34,98	34,18	33,41	32,69	31,99		
58	39,88	38,81	37,80	36,84	35,94	35,08	34,28	33,51	32,78	58	39,75	38,68	37,68	36,73	35,83	34,98	34,18	33,41	32,69		
59	41,02	39,88	38,81	37,80	36,84	35,94	35,08	34,28	33,51	59	40,88	39,75	38,68	37,68	36,73	35,83	34,98	34,18	33,41		
60	42,23	41,02	39,88	38,81	37,80	36,84	35,94	35,08	34,28	60	42,08	40,88	39,75	38,68	37,68	36,73	35,83	34,98	34,18		
61	43,51	42,23	41,02	39,88	38,81	37,80	36,84	35,94	35,08	61	43,35	42,08	40,88	39,75	38,68	37,68	36,73	35,83	34,98		
62	44,88	43,51	42,23	41,02	39,88	38,81	37,80	36,84	35,94	62	44,71	43,35	42,08	40,88	39,75	38,68	37,68	36,73	35,83		
63	46,33	44,88	43,51	42,23	41,02	39,88	38,81	37,80	36,84	63	46,16	44,71	43,35	42,08	40,88	39,75	38,68	37,68	36,73		
64	47,90	46,33	44,88	43,51	42,23	41,02	39,88	38,81	37,80	64	47,71	46,16	44,71	43,35	42,08	40,88	39,75	38,68	37,68		
65	49,57	47,90	46,33	44,88	43,51	42,23	41,02	39,88	38,81	65	49,37	47,71	46,16	44,71	43,35	42,08	40,88	39,75	38,68		
66	51,37	49,57	47,90	46,33	44,88	43,51	42,23	41,02	39,88	66	51,15	49,37	47,71	46,16	44,71	43,35	42,08	40,88	39,75		
67	53,30	51,37	49,57	47,90	46,33	44,88	43,51	42,23	41,02	67	53,07	51,15	49,37	47,71	46,16	44,71	43,35	42,08	40,88		
68	55,38	53,30	51,37	49,57	47,90	46,33	44,88	43,51	42,23	68	55,14	53,07	51,15	49,37	47,71	46,16	44,71	43,35	42,08		
69	57,63	55,38	53,30	51,37	49,57	47,90	46,33	44,88	43,51	69	57,36	55,14	53,07	51,15	49,37	47,71	46,16	44,71	43,35		
70	60,04	57,63	55,38	53,30	51,37	49,57	47,90	46,33	44,88	70	59,76	57,36	55,14	53,07	51,15	49,37	47,71	46,16	44,71		
71	62,65	60,04	57,63	55,38	53,30	51,37	49,57	47,90	46,33	71	62,34	59,76	57,36	55,14	53,07	51,15	49,37	47,71	46,16		
72	65,46	62,65	60,04	57,63	55,38	53,30	51,37	49,57	47,90	72	65,12	62,34	59,76	57,36	55,14	53,07	51,15	49,37	47,71		
73	68,49	65,46	62,65	60,04	57,63	55,38	53,30	51,37	49,57	73	68,12	65,12	62,34	59,76	57,36	55,14	53,07	51,15	49,37		
74	71,76	68,49	65,46	62,65	60,04	57,63	55,38	53,30	51,37	74	71,36	68,12	65,12	62,34	59,76	57,36	55,14	53,07	51,15		
75	75,28	71,76	68,49	65,46	62,65	60,04	57,63	55,38	53,30	75	74,85	71,36	68,12	65,12	62,34	59,76	57,36	55,14	53,07		

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Tabella 3A: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia immediata rivalutabile, certa per i primi 10 anni

età anni	rateazione annuale										età anni	rateazione semestrale									
	anno di nascita dell'Aderente											anno di nascita dell'Aderente									
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020	dal 1928 al 1938		dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020		
55	37,21	36,30	35,44	34,62	33,84	33,11	32,40	31,73	31,09	55	36,87	35,98	35,13	34,33	33,56	32,84	32,14	31,48	30,85		
56	38,17	37,21	36,30	35,44	34,62	33,84	33,11	32,40	31,73	56	37,81	36,87	35,98	35,13	34,33	33,56	32,84	32,14	31,48		
57	39,18	38,17	37,21	36,30	35,44	34,62	33,84	33,11	32,40	57	38,81	37,81	36,87	35,98	35,13	34,33	33,56	32,84	32,14		
58	40,25	39,18	38,17	37,21	36,30	35,44	34,62	33,84	33,11	58	39,86	38,81	37,81	36,87	35,98	35,13	34,33	33,56	32,84		
59	41,39	40,25	39,18	38,17	37,21	36,30	35,44	34,62	33,84	59	40,98	39,86	38,81	37,81	36,87	35,98	35,13	34,33	33,56		
60	42,59	41,39	40,25	39,18	38,17	37,21	36,30	35,44	34,62	60	42,16	40,98	39,86	38,81	37,81	36,87	35,98	35,13	34,33		
61	43,86	42,59	41,39	40,25	39,18	38,17	37,21	36,30	35,44	61	43,41	42,16	40,98	39,86	38,81	37,81	36,87	35,98	35,13		
62	45,21	43,86	42,59	41,39	40,25	39,18	38,17	37,21	36,30	62	44,73	43,41	42,16	40,98	39,86	38,81	37,81	36,87	35,98		
63	46,65	45,21	43,86	42,59	41,39	40,25	39,18	38,17	37,21	63	46,13	44,73	43,41	42,16	40,98	39,86	38,81	37,81	36,87		
64	48,17	46,65	45,21	43,86	42,59	41,39	40,25	39,18	38,17	64	47,63	46,13	44,73	43,41	42,16	40,98	39,86	38,81	37,81		
65	49,79	48,17	46,65	45,21	43,86	42,59	41,39	40,25	39,18	65	49,22	47,63	46,13	44,73	43,41	42,16	40,98	39,86	38,81		
66	51,51	49,79	48,17	46,65	45,21	43,86	42,59	41,39	40,25	66	50,90	49,22	47,63	46,13	44,73	43,41	42,16	40,98	39,86		
67	53,34	51,51	49,79	48,17	46,65	45,21	43,86	42,59	41,39	67	52,69	50,90	49,22	47,63	46,13	44,73	43,41	42,16	40,98		
68	55,28	53,34	51,51	49,79	48,17	46,65	45,21	43,86	42,59	68	54,59	52,69	50,90	49,22	47,63	46,13	44,73	43,41	42,16		
69	57,33	55,28	53,34	51,51	49,79	48,17	46,65	45,21	43,86	69	56,61	54,59	52,69	50,90	49,22	47,63	46,13	44,73	43,41		
70	59,49	57,33	55,28	53,34	51,51	49,79	48,17	46,65	45,21	70	58,73	56,61	54,59	52,69	50,90	49,22	47,63	46,13	44,73		
71	61,76	59,49	57,33	55,28	53,34	51,51	49,79	48,17	46,65	71	60,96	58,73	56,61	54,59	52,69	50,90	49,22	47,63	46,13		
72	64,14	61,76	59,49	57,33	55,28	53,34	51,51	49,79	48,17	72	63,30	60,96	58,73	56,61	54,59	52,69	50,90	49,22	47,63		
73	66,62	64,14	61,76	59,49	57,33	55,28	53,34	51,51	49,79	73	65,74	63,30	60,96	58,73	56,61	54,59	52,69	50,90	49,22		
74	69,20	66,62	64,14	61,76	59,49	57,33	55,28	53,34	51,51	74	68,28	65,74	63,30	60,96	58,73	56,61	54,59	52,69	50,90		
75	71,84	69,20	66,62	64,14	61,76	59,49	57,33	55,28	53,34	75	70,89	68,28	65,74	63,30	60,96	58,73	56,61	54,59	52,69		

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Tabella 3A: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia immediata rivalutabile, certa per i primi 10 anni

n°	rateazione trimestrale												rateazione mensile											
	anno di nascita dell'Aderente						n°	anno di nascita dell'Aderente																
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989		dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020					
55	36,70	35,82	34,98	34,18	33,42	32,70	32,02	31,36	30,73	55	36,59	35,71	34,88	34,09	33,33	32,61	31,93	31,28	30,66					
56	37,64	36,70	35,82	34,98	34,18	33,42	32,70	32,02	31,36	56	37,52	36,59	35,71	34,88	34,09	33,33	32,61	31,93	31,28					
57	38,63	37,64	36,70	35,82	34,98	34,18	33,42	32,70	32,02	57	38,50	37,52	36,59	35,71	34,88	34,09	33,33	32,61	31,93					
58	39,67	38,63	37,64	36,70	35,82	34,98	34,18	33,42	32,70	58	39,54	38,50	37,52	36,59	35,71	34,88	34,09	33,33	32,61					
59	40,77	39,67	38,63	37,64	36,70	35,82	34,98	34,18	33,42	59	40,64	39,54	38,50	37,52	36,59	35,71	34,88	34,09	33,33					
60	41,94	40,77	39,67	38,63	37,64	36,70	35,82	34,98	34,18	60	41,80	40,64	39,54	38,50	37,52	36,59	35,71	34,88	34,09					
61	43,18	41,94	40,77	39,67	38,63	37,64	36,70	35,82	34,98	61	43,03	41,80	40,64	39,54	38,50	37,52	36,59	35,71	34,88					
62	44,49	43,18	41,94	40,77	39,67	38,63	37,64	36,70	35,82	62	44,33	43,03	41,80	40,64	39,54	38,50	37,52	36,59	35,71					
63	45,88	44,49	43,18	41,94	40,77	39,67	38,63	37,64	36,70	63	45,72	44,33	43,03	41,80	40,64	39,54	38,50	37,52	36,59					
64	47,36	45,88	44,49	43,18	41,94	40,77	39,67	38,63	37,64	64	47,19	45,72	44,33	43,03	41,80	40,64	39,54	38,50	37,52					
65	48,93	47,36	45,88	44,49	43,18	41,94	40,77	39,67	38,63	65	48,75	47,19	45,72	44,33	43,03	41,80	40,64	39,54	38,50					
66	50,60	48,93	47,36	45,88	44,49	43,18	41,94	40,77	39,67	66	50,41	48,75	47,19	45,72	44,33	43,03	41,80	40,64	39,54					
67	52,38	50,60	48,93	47,36	45,88	44,49	43,18	41,94	40,77	67	52,17	50,41	48,75	47,19	45,72	44,33	43,03	41,80	40,64					
68	54,26	52,38	50,60	48,93	47,36	45,88	44,49	43,18	41,94	68	54,04	52,17	50,41	48,75	47,19	45,72	44,33	43,03	41,80					
69	56,25	54,26	52,38	50,60	48,93	47,36	45,88	44,49	43,18	69	56,02	54,04	52,17	50,41	48,75	47,19	45,72	44,33	43,03					
70	58,36	56,25	54,26	52,38	50,60	48,93	47,36	45,88	44,49	70	58,11	56,02	54,04	52,17	50,41	48,75	47,19	45,72	44,33					
71	60,57	58,36	56,25	54,26	52,38	50,60	48,93	47,36	45,88	71	60,31	58,11	56,02	54,04	52,17	50,41	48,75	47,19	45,72					
72	62,89	60,57	58,36	56,25	54,26	52,38	50,60	48,93	47,36	72	62,62	60,31	58,11	56,02	54,04	52,17	50,41	48,75	47,19					
73	65,31	62,89	60,57	58,36	56,25	54,26	52,38	50,60	48,93	73	65,03	62,62	60,31	58,11	56,02	54,04	52,17	50,41	48,75					
74	67,83	65,31	62,89	60,57	58,36	56,25	54,26	52,38	50,60	74	67,53	65,03	62,62	60,31	58,11	56,02	54,04	52,17	50,41					
75	70,42	67,83	65,31	62,89	60,57	58,36	56,25	54,26	52,38	75	70,11	67,53	65,03	62,62	60,31	58,11	56,02	54,04	52,17					

pagina bianca



Sara Vita

via Po, 20 - 00198 Roma

www.sara.it



sara vita

Società del Gruppo Sara

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Stima della pensione complementare

Progetto esemplificativo standardizzato

Modello V394G edizione 06/15

pagina bianca



STIMA DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE - Progetto esemplificativo standardizzato

Il presente progetto esemplificativo di **Libero Domani** contiene una stima della pensione complementare predisposta per consentire all'Aderente una valutazione sintetica e prospettica del programma previdenziale. Al contempo costituisce uno strumento utile per aiutare nelle scelte relative alla partecipazione, come ad esempio il livello di contribuzione.

Il progetto esemplificativo standardizzato è riferito a figure-tipo generiche: per avere un'idea della prestazione pensionistica (rata di rendita) che si potrà attendere al momento del pensionamento, si deve individuare la figura che più si avvicina alle proprie caratteristiche tra quelle che si trovano indicate. Per effettuare simulazioni "personalizzate" sull'andamento futuro del programma previdenziale si può utilizzare il motore di calcolo appositamente predisposto da Sara Vita Spa, di seguito Compagnia, disponibile all'indirizzo www.sara.it.

La stima tiene conto della tassazione sui risultati conseguiti, ma non della tassazione sulle prestazioni.

Non vengono inoltre considerati i vantaggi fiscali derivanti dalla possibilità di dedurre i contributi. In generale, si ricorda che la partecipazione alle forme di previdenza complementare consente di fruire di benefici fiscali. Per maggiori informazioni si consiglia di leggere attentamente il "Documento sul regime fiscale", disponibile anche all'indirizzo www.sara.it.

Avvertenza: gli importi di seguito riportati sono basati su procedure di stima e su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma in corso di contratto. In tal caso la posizione individuale effettivamente maturata e la prestazione pensionistica corrispondente risulteranno differenti da quelle riportate. Pertanto, le indicazioni fornite non impegnano in alcun modo né la Compagnia, né la COVIP.

Informazioni e ipotesi utilizzate per la stima

Fase di accumulo

- **rendimento medio annuo atteso della Gestione Separata ORIZZONTI 2007⁽¹⁾: 2%**
il tasso medio di rendimento qui riportato, espresso in termini reali (cioè al netto dell'inflazione), è calcolato sulla base della composizione della Gestione Separata, alla quale viene attribuito un rendimento del 2%. Il tasso è espresso al lordo dei costi e della tassazione.
- **tasso annuo atteso di crescita della contribuzione⁽¹⁾: 1%**
- questa ipotesi è relativa a quanto si prevede verranno rivalutati (aumentati) ogni anno, in termini reali, i contributi destinati a **Libero Domani**, per mantenerli allineati alla crescita del proprio reddito
- **tasso annuo atteso di inflazione⁽¹⁾: 2%**
- **costi⁽²⁾**: i costi utilizzati nel calcolo sono quelli effettivamente praticati da **Libero Domani** al momento della redazione del presente documento, e vengono di seguito riportati:
 - **direttamente a carico dell'Aderente:**
 - **spesa di adesione:** non è prevista alcuna spesa
 - **spesa direttamente a carico dell'Aderente:** 3% del contributo versato
 - **indirettamente a carico dell'Aderente:** il rendimento trattenuto dalla Compagnia, in percentuale sul patrimonio della Gestione Separata, è pari alla differenza (se positiva) tra il tasso medio di rendimento della gestione e il minor valore tra l'80% del tasso medio di rendimento e lo stesso tasso medio di rendimento diminuito di 1,35 punti percentuali.

Fase di erogazione ⁽¹⁾

- **basi demografiche per il calcolo della rendita: IPS55U, indifferenziata per sesso (come richiesto da COVIP)**
- **tasso tecnico per il calcolo della rendita: 0%**
- **costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita: 1,25%**

⁽¹⁾ informazioni basate su ipotesi fornite dalla COVIP in modo analogo per tutte le forme di previdenza complementare

⁽²⁾ informazioni proprie di **Libero Domani**.

Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
 Stima della pensione complementare (Progetto esemplificativo standardizzato)

età ipotizzata dell'Aderente alla data del pensionamento: 67 anni

valori in euro

età di adesione al PIP	anni di versamento	contributo iniziale: euro 1.500		
		versamenti lordi cumulati	posizione individuale finale	rendita annua ⁽³⁾
30 anni	37 anni	66.761	66.513	2.874
40 anni	27 anni	46.231	45.751	1.977
50 anni	17 anni	27.646	27.169	1.221

età di adesione al PIP	anni di versamento	contributo iniziale: euro 2.500		
		versamenti lordi cumulati	posizione individuale finale	rendita annua ⁽³⁾
30 anni	37 anni	111.269	110.855	4.790
40 anni	27 anni	77.052	76.252	3.295
50 anni	17 anni	46.076	45.282	2.035

età di adesione al PIP	anni di versamento	contributo iniziale: euro 5.000		
		versamenti lordi cumulati	posizione individuale finale	rendita annua ⁽³⁾
30 anni	37 anni	222.538	221.711	9.581
40 anni	27 anni	154.104	152.504	6.590
50 anni	17 anni	92.152	90.564	4.070

⁽³⁾ prima rata annua di una rendita vitalizia immediata senza reversibilità, ottenuta mediante conversione dell'intera posizione individuale maturata al momento dell'accesso al pensionamento.

NOTA BENE: i valori della posizione individuale e della rata di rendita sono riportati in termini reali e pertanto sono già al netto degli effetti dell'inflazione.

AVVERTENZA: la posizione individuale maturata è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti conseguiti effettivamente dalla gestione. La variabilità è tendenzialmente più elevata quanto maggiore è il contenuto azionario della Gestione Separata. Anche se la stima non prende in considerazione tale variabilità, nelle valutazioni si deve tener conto di questo importante elemento. In ogni caso è importante sottolineare che, vista la tipologia specifica della Gestione Separata, il contenuto azionario è assolutamente residuale.

pagina bianca



Sara Vita

via Po, 20 - 00198 Roma

www.sara.it
